



Anno 4 - Numero 10
Dicembre 2007

In questo numero:

Pari potestà
di Clemente Mastella

**Emozioni, sentimenti
e solidarietà sociale**
di Melita Cavallo

**Il complesso universo
dei genitori in prestito**
di Alessandra Maggi

**Temporaneità o
precarizzazione
degli affetti?**
di Francesco Milanese

**Il dovere
di proteggere,
il diritto d'amare**
di Anna Maria Bernardini de Pace

Affido e litigi di coppia
di Arrigo De Pauli

**Una volta c'erano
le famiglie allargate**
di Alessandra Guerra

**L'affido temporaneo,
atto d'amore**
di Paolo Di Marzio

La gestione della coppia
di Maria Teresa Rotondaro

**Gli strani risvolti
del progresso**
di Amato Lamberti

SOCIAL NEWS

Culture a confronto - Mensile di promozione sociale

A F F I D I



Quale soluzione
per il bene del bambino?



Copertina di
Paolo Maria Buonsante



www.socialnews.it - redazione@socialnews.it

"Alcuni di noi sono davvero strani: si appassionano per ciò che l'umanità abbandona quando ti impongono la moda più consumistica; piangono per la perdita di un libro anche se la televisione parla solo di calciomercato; accolgono nelle loro case i diseredati ma si oppongono al commercio della droga; combattono per i bambini senza infanzia e senza padri ma rifiutano la guerra e le armi di distruzione. Alcuni di noi sono davvero strani: lottano a fianco dei lavoratori sfruttati; combattono per il riconoscimento dei senza terra, dei senza voce; difendono le donne oppresse, mutilate, violate; mettono in discussione tutto per raccogliere un fiore e rischiano la propria vita per donare un sorriso. È proprio vero, siamo davvero strani: abbiamo scelto di urlare al mondo l'importanza del valore della vita".

Il direttore

3 **La cultura dell'affido**
di Massimiliano Fanni Canelles

4 **Pari potestà**
di Clemente Mastella

5 **La gestione della coppia**
di Maria Teresa Rotondaro

6 **Una legge interpretabile**
di Luciano Spina

8 **A macchia di leopardo**
di Emanuel Mian

9 **Affido e litigi di coppia**
di Arrigo De Pauli

11 **Emozioni, sentimenti e solidarietà sociale**
di Melita Cavallo

13 **Il complesso universo dei genitori in prestito**
di Alessandra Maggi

14 **Temporaneità o precarizzazione degli affetti?**
di Francesco Milanese

16 **Uno sguardo su risorse e critica**
di Liana Burlando

19 **Il dovere di proteggere, il diritto d'amare**
di Anna Maria Bernardini de Pace

20 **L'importanza della temporaneità**
di Lucrezia Gazzillo

21 **Una volta c'erano le famiglie allargate**
di Alessandra Guerra

22 **L'affido temporaneo, atto d'amore**
di Paolo Di Marzio

23 **Gli strani risvolti del progresso**
di Amato Lamberti

25 **Il diritto dei bambini**
di Cinzia Lacalamita

26 **Preoccupazioni e contraddizioni**
di Alessandro Maria Fucili

28 **Ma non saranno mai figli tuoi...**
di Gianfranco Arnoletti

29 **Le innumerevoli facce del fenomeno**
di Piercarlo Pazé

31 **Le parole per dirlo**
di Cristina Castelli



Questo periodico è associato all'Unione Stampa Periodici Italiana

Questo periodico è aperto a quanti desiderino collaborarvi ai sensi dell'art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana che così dispone: "Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni mezzo di diffusione".

Tutti i testi, se non diversamente specificato, sono stati scritti per la presente testata. La pubblicazione degli scritti è subordinata all'insindacabile giudizio della Redazione: in ogni caso, non costituisce alcun rapporto di collaborazione con la testata e, quindi, deve intendersi prestata a titolo gratuito.

Registr. presso il Trib. di Trieste n. 1089 del 27 luglio 2004 - ROC Aut. Ministero Garanzie Comunicazioni n° 13449
Proprietario della testata: Associazione di volontariato @uxilia onlus www.auxilia.fvg.it - info@auxilia.fvg.it
Stampa: Grafiche Manzanesi - Manzano (Ud)

Qualsiasi impegno per la realizzazione della presente testata è a titolo completamente gratuito. Social News non è responsabile di eventuali inesattezze e non si assume la responsabilità per il rinvenimento del giornale in luoghi non autorizzati. È consentita la riproduzione di testi ed immagini previa autorizzazione citandone la fonte. Informativa sulla legge che tutela la privacy: i dati sensibili vengono trattati in conformità al D.L.G. 196 del 2003. Ai sensi del D.L.G. 196 del 2003 i dati potranno essere cancellati dietro semplice richiesta da inviare alla redazione.

PROPOSTA DI LEGGE ISTITUZIONE DELLA PROFESSIONE DI MEDIATORE FAMILIARE

**SANDRA CIOFFI (SEGRETARIA DELLA COMMISSIONE
PARLAMENTARE PER L'INFANZIA) FABRIS, ADENTI,
CAPOTOSTI, D'ELPIDIO, GIUDITTA, MORRONE, PICANO, ROCCO
PIGNATARO, ROSSI, GASPARRINI, SATTA**

La legge 8 febbraio 2006, n. 54, disciplinando l'affidamento condiviso dei figli, ha realizzato una piccola rivoluzione in materia di diritto di famiglia, introducendo nuove disposizioni e nuovi principi tanto nel codice civile quanto nel codice di procedura civile. La nuova normativa ha previsto, quale regola generale, l'affidamento dei figli a entrambi i genitori, separati o divorziati, ai quali è riconosciuto l'esercizio congiunto della potestà al fine di renderli corresponsabili nell'educazione della prole. Nell'ottica di un confronto aperto e costruttivo tra coniugi separati o divorziati, al fine di garantire un maggiore equilibrio ai figli, vittime dell'alta conflittualità dei propri genitori, interviene la nuova pratica della mediazione familiare, tendente a creare una nuova cultura della separazione. La nuova legge, in materia di diritto di famiglia, accoglie la mediazione familiare come opportunità. Frequentemente, in caso di conflitto familiare, la via giudiziaria viene privilegiata con l'intervento di giudici non sempre specializzati in materia, i quali si trovano a incidere nell'intimità delle relazioni affettive tra le parti. Si impone, pertanto, la necessità di istituzionalizzare l'attività professionale del mediatore familiare, già esistente e operante ma non regolamentata a livello nazionale, in quanto vi è il rischio concreto che la pratica della mediazione familiare si diffonda nel nostro Paese in modo improvvisato, attraverso la riconversione disinvoltata di approcci e di competenze diversi. L'obiettivo essenziale è quello di creare figure professionali dotate di specifiche conoscenze, formate secondo parametri scientifici e culturali controllati e verificati, la cui attività è monitorata nel tempo. La presente proposta di legge è strutturata nel seguente modo: all'articolo 1 sono previste le finalità della legge che è volta a regolamentare, nel quadro delle iniziative a sostegno della coppia e della famiglia, le attività del mediatore familiare. Tali attività, descritte nell'articolo 2, consistono nell'assistenza, specializzata e qualificata, ai coniugi e ai figli nell'ambito delle procedure di separazione e di divorzio, contribuendo a costruire forme di negoziazione tra le parti in conflitto per ristabilire le relazioni genitoriali e materiali, assicurando, così, una frattura meno traumatica del nucleo familiare. Pertanto, per regolamentare l'attività di questa figura professionale l'articolo 3 prevede l'istituzione di un'Associazione nazionale a cui gli esercenti l'attività di mediatore familiare sono tenuti a iscriversi. L'Associazione nazionale dei mediatori familiari (articolo 4) è fornita di una propria autonomia patrimoniale e finanziaria e determina, nel rispetto delle leggi in materia, con il proprio statuto, la sua organizzazione. Successivamente, l'articolo 5 della presente proposta di legge prevede i requisiti di accesso all'esame di abilitazione (di cui all'articolo 6) e di iscrizione all'Associazione nazionale. Gli articoli 7 e 8 regolamentano le sanzioni disciplinari e le ipotesi di incompatibilità dell'attività di mediatore con altre professioni. È affidata al Ministro della giustizia l'attività di vigilanza, di monitoraggio, di divulgazione e di sostegno dell'attività del mediatore familiare (articolo 9). Infine, all'articolo 10 è prevista la copertura finanziaria a decorrere dall'anno 2007.

La cultura dell'affido

Massimiliano Fanni Canelles

Negli ultimi 30 anni l'istituto dell'affido, che è uno dei principali strumenti di tutela giuridica del minore, ha subito molte elaborazioni legislative che hanno portato necessarie sfaccettature ma anche molta confusione. Recentemente la modifica dell'articolo 155 con la legge n°54 nel 2006 ha cambiato le regole dell'affido dei figli in caso di separazione coniugale sottolineando il principio di bigenitorialità. Entrambi i genitori, indipendentemente dalla lontananza fisica, dall'età del bambino o dalla permanenza di un conflitto mantengono la potestà genitoriale che potranno esercitare o in modo congiunto o disgiunto. Mentre la normativa sul divorzio del 1970 prevedeva in primis l'affido esclusivo e l'affido congiunto solo in caso di cooperazione fra i genitori, l'affido condiviso attuale disgiunto è applicabile e utile soprattutto in caso di conflitto. Un conflitto che pregiudica l'applicabilità del condiviso solamente se i genitori singolarmente si comportano in modo contrario all'interesse del minore e che può essere "trattato" da una nuova figura professionale che recenti proposte legislative stanno per definire con più chiarezza: il mediatore familiare.

Tutt'altra cosa è l'affido familiare, che soprattutto dopo la progressiva chiusura degli istituti di accoglienza sta diventando di emergente attualità. L'affidamento familiare è disposto dalla legge 184/83 e dalle modifiche previste nella legge 149/01 e dal DPR 616/77. L'obiettivo è quello di permettere ad un bambino di vivere in un ambiente familiare qualora i suoi genitori a causa di momentanee difficoltà (educative e/o genitoriali, malattia, carcerazione, ecc.) non riescano a prendersi cura dei propri figli. Non ha nulla a che vedere con l'adozione perché la finalità è di mantenere i rapporti e di rientrare poi nella famiglia naturale. Numerose sono però le differenze applicative perché diversi sono i casi che coinvolgono adolescenti rispetto a bambini della prima infanzia, sempre diverso è l'approccio con la famiglia naturale, diverso è il procedimento giudiziario a seconda se ci sia consensualità o meno, diversi sono i tempi di esecuzione del provvedimento e diversi sono anche i progetti per far fronte alle necessità rispetto alla disponibilità di famiglie affidatarie: residenziale (quindi stabile) oppure diurno o part-time, professionale o volontario. Ed è proprio questa estrema variabilità che rende necessaria un'adeguata preparazione delle famiglie, un monitoraggio e un sostegno continuo e competente degli operatori territoriali, ma anche l'attenzione della magistratura minorile al modificarsi dei bisogni dei bambini. Infine sono recentissime le polemiche al Ministro Bindi per la recente disposizione sulla c.d. accoglienza internazionale, contenuta nel ddl in materia "sociale" collegato alla finanziaria. L'obiettivo era quello di elaborare un progetto per creare occasioni di sostegno e assistenza ai minori in difficoltà in ogni parte del mondo, ma bisogna tenere conto delle molteplici difficoltà dell'affido familiare internazionale rispetto a quello nazionale. È necessario distinguere il bambino straniero affidato ad una famiglia della sua stessa nazionalità (omoculturale) dal bambino straniero affidato a una famiglia italiana. Bisogna rispettare le normative e gli accordi internazionali bilaterali. Devono essere prese in considerazione le differenze a seconda della vicinanza geografica, delle carenze umanitarie, di studio, di lavoro o di salute. Nel corso del XX secolo la società ha cercato di produrre gli strumenti per riconoscere e proteggere i diritti dei bambini. Ora dobbiamo capire quanto la nostra cultura sia pronta a metterli in pratica.

Pari potestà

La legge sull'affido condiviso è stata considerata una delle più importanti forme del diritto di famiglia dopo quella del 1975. Il nodo centrale di tale normativa è il concetto di “bigenitorialità”. Dobbiamo ora monitorare gli effetti e favorire l'istituzionalizzazione della figura del mediatore familiare

La legge sull'affido condiviso è un provvedimento innovativo che era necessario ed urgente approvare; la ratio che lo ispira è la tutela dei diritti fondamentali del minore, principio fondante della Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989. Tale testo legislativo destinato ad operare una vera e propria rivoluzione nella vita dei genitori separati ed in quella dei loro figli, è stato considerato una delle più importanti riforme del diritto di famiglia dopo quella del 1975. Si è trattato di un provvedimento in linea anche con l'orientamento dell'Unione Europea, in quanto si è riconosciuto che “anche in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale”. Il nodo centrale di tale normativa è quindi il concetto di “bigenitorialità”, basato sull'incontestabile verità che, nonostante il venir meno del vincolo matrimoniale, si resta genitori per tutta la vita. Questo in ossequio anche a quanto stabilisce la nostra Costituzione, la quale all'articolo 30 riconosce a entrambi i genitori il diritto – dovere di mantenere, istruire ed educare i figli.

Si è cercato con tale normativa di limitare pericolosi disequilibri all'interno della famiglia che vedevano da un lato la madre, costretta a rivestire il difficile ruolo di educatrice ferma e severa, un ruolo tipicamente disciplinare, a combattere con i problemi quotidiani legati alla scuola, alle malattie, agli impegni, alle amicizie dei figli; dall'altra il padre, che vede i figli nel fine settimana e che cerca di colmare la distanza fisica rendendo il più piacevole possibile il poco tempo trascorso insieme.

Ciò dava il triste risultato di una perdita progressiva per i minori di ogni significativo rapporto con il genitore non affidatario.

Già nella legislazione precedente all'approvazione della legge 54 del 2006, ed in particolare nella legge 898 del 1970, che ha introdotto il divorzio nel nostro ordinamento e in seguito nella legge di riforma del diritto di famiglia, venivano fissati alcuni, ma ancora insufficienti, criteri guida in tema di affidamento dei figli, soprattutto quello della preminenza del loro interesse morale e materiale, ma era pressante la necessità di accrescere l'attenzione normativa in tal senso. Era necessario tenere conto degli importanti e molteplici cambiamenti in atto nella società, avvenuti negli ultimi decenni principalmente in seno all'istituto fondamentale della famiglia, dove purtroppo separazioni e divorzi sono in continuo aumento.

Con l'approvazione della legge 54, i figli vengono dunque affidati a entrambi i genitori, con una potestà che deve essere esercitata sia dalla madre e dal padre, in egual misura, nell'ambito di un progetto educativo condiviso concordato con il giudice. Viene posto il principio della partecipazione continua e costante alla vita dei figli, del dover prendere decisioni nell'interesse degli stessi, sia pure in forma condivisa e non congiunta, in un percorso da fare insieme per

superare conflittualità e divergenze, cercando di evitare nel modo più assoluto quella strumentalizzazione del minore che vede troppe volte i figli come una sorta di premio o risarcimento.

Si è trattato di una legge necessaria ed opportuna, ma è fondamentale compiere un attento e continuo monitoraggio, non solo per verificare i problemi relativi all'attuazione della legge stessa, rispetto agli effetti che sta portando, ma anche per comprendere se tale provvedimento va nella direzione di una crescita della cultura di essere genitori nell'interesse dei figli.

Tale legge già comincia un percorso che deve essere completato con una vera e propria istituzionalizzazione della figura del mediatore familiare.

Infatti il supporto della mediazione familiare interviene nell'ottica di un confronto aperto e costruttivo tra i coniugi separati o divorziati, assicurando in questo modo una frattura meno traumatica del nucleo familiare. La conflittualità di coppia non favorisce infatti il sereno esercizio del ruolo genitoriale, né la crescita armonica della personalità dei figli. La verifica sul campo di questa difficoltà ha evidenziato un grande bisogno, che esige una risposta adeguata. La mediazione è dunque un percorso attraverso il quale si mira alla riorganizzazione delle relazioni familiari prima o nel corso di un processo di separazione da parte di un terzo neutrale e con formazione specifica. Si tratta quindi, per dare una migliore attuazione a tale legge, anche di definire il ruolo del mediatore familiare, sul quale è all'esame del Parlamento una proposta di legge (presentata dai Popolari Udeur On. Sandra Cioffi). Ciò potrà contribuire a diffondere in Italia, come già sta accadendo in Europa, una cultura della mediazione, definendo a questo scopo una specifica identità professionale.

In conclusione, si è cercato con la legge 54 di limitare pericolosi disequilibri, ma certamente sono da verificarsi i problemi relativi all'attuazione di tale legge, dovuti il più delle volte alla difficoltà a distaccarsi da precedenti prassi consolidate, che sono proprio quello che il nuovo provvedimento intende correggere. È auspicabile che l'affidamento condiviso non sia privato dei suoi contenuti qualificanti, quali la presenza equilibrata dei due genitori e l'assegnazione dei compiti di cura, anche sotto il profilo economico, a ciascuno di essi. Una corretta attuazione di tale legge rappresenta per la collettività intera un'effettiva crescita della cultura della “bigenitorialità”, punto di arrivo per garantire ai figli un'infanzia e un'adolescenza serene e uno sviluppo armonioso della personalità.



Sen. Clemente Mastella

Clemente Mastella
Ministro della Giustizia

La gestione della coppia

Non sono le capacità culturali delle parti a rendere possibile la mediazione, ma quelle del mediatore. Questi deve “leggere” le risorse reali di ciascuna parte e far leva sul senso di responsabilità di queste per attivarle. Ogni persona, ogni situazione ha risorse specifiche che vanno individuate di volta in volta

L'entrata in vigore della L. n. 54 dell'8.2.06 costituisce certamente un evento di grande rilevanza nell'evoluzione della cultura giuridica in tema di separazione e divorzio e di affidamento di figli naturali poiché pone l'accento su principi che si ispirano fondamentalmente all'interesse del minore. Per la verità il principio dell'interesse del minore è sempre stato di fondamentale rilevanza per chi è chiamato a stabilire il nuovo assetto familiare a seguito della separazione dei genitori. Tuttavia esso appariva un contenitore nel quale di volta in volta venivano introdotti concetti psicologici e pedagogici individuati nei casi concreti e elaborati e valutati dalle parti, dagli avvocati e dai giudici secondo la sensibilità di ciascuno, spesso tratti da norme di livello internazionale, con uno sforzo continuo ed attento. Spesso l'interesse del minore veniva individuato in situazioni mutevoli se non addirittura contrastanti. La legge citata ha invece il pregio indiscusso di formulare anche per il nostro ordinamento interno il diritto del minore a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori nonostante la separazione e con le famiglie allargate di entrambi i genitori. La Corte di Cassazione ha poi integrato la nuova normativa precisando, con la sentenza n. 8362/07, che tutto ciò che la L. n. 54 prevede per i figli legittimi debba

valere anche per i figli nati fuori del matrimonio, cioè per i figli naturali e che delle separazioni dei genitori di figli naturali (cioè appunto quelli non coniugati) debba occuparsi il Tribunale per i Minorenni così delegando ai giudici minorili, oltre che le statuizioni in tema di affidamento, tematiche nuove quali la determinazione dell'assegno di mantenimento e dell'assegnazione dell'abitazione familiare, ed ancora le ammonizioni al genitore inadempiente, il risarcimento del danno a carico di uno dei genitori ed in favore del minore, la condanna del genitore inadempiente ad una sanzione amministrativa (v.art. 709 ter CPC). In passato al giudice minorile ricorrevano anche genitori coniugati per allargare il campo del conflitto dalle questioni strettamente inerenti la separazione al campo dell'esercizio della potestà. La nuova disciplina, che stabilisce, invece, una competenza del giudice ordinario nel regolamentare l'esercizio della potestà, dovrebbe ridurre sensibilmente tali prassi foriere solo di esasperazioni del conflitto. Tuttavia, a mio avviso, le nuove norme non vanno al di là di una affermazione di sacrosanti principi. La conflittualità della coppia genitoriale va “gestita”, e non solo “contenuta” da provvedimenti autoritativi, per sostituire al progetto di origine della coppia, quello di formare una famiglia basata sull'unione (matrimoniale o di fatto) dei due attori un nuovo progetto che preveda che costoro vivano separatamente senza perdere nulla rispetto alla genitorialità e soprattutto senza creare nei figli minorenni vuoti di relazione o di affetti o di autorità. Qui potrebbe giocare un ruolo determinante la mediazione familiare. La previsione normativa di tale percorso appare, invece, marginale ed eventuale. Solo nel caso in cui il giudice ritenga l'opportunità, la coppia sarà avviata alla mediazione familiare (o meglio ad un tentativo di mediazione familiare) per raggiungere un accordo. È appena la seconda volta che il legislatore fa riferimento alla mediazione familiare (la prima è contenuta nella legge n. 154/01 Misure contro la violenza nelle relazioni familiari) ed è ancora indefinito ed incerto il ruolo che tale percorso può svolgere nell'ambito dei conflitti tra genitori. Ancora, purtroppo, alla cultura della decisione autorevole del giudice non si è

sostituita la cultura dell'accordo. Le esperienze dei consultori che si occupano di mediazione, invece, confermano l'efficacia del percorso di mediazione e le autorità giudiziarie minorili da tempo fanno tesoro di tali esperienze forse in misura maggiore del giudice ordinario. La mediazione non si propone miracoli ma cerca di attivare le risorse (economiche, caratteriali, etiche, educative, di ascolto ecc. ecc.) esistenti per permettere alla coppia genitoriale di mantenere il ruolo rispetto al figlio, pur separandosi. Essa agisce nel mondo del possibile e non di quello che ci piacerebbe che fosse. Per questo è assolutamente errato ritenere che sia un percorso adatto alle persone di una certa cultura, come qualcuno ancora sostiene. Non sono le capacità culturali delle parti a rendere possibile la mediazione, ma quelle del mediatore. Questi deve “leggere” le risorse reali di ciascuna parte e far leva sul senso di responsabilità di queste per attivarle. Ogni persona, ogni situazione ha risorse specifiche che vanno individuate di volta in volta. Perciò la mediazione dovrebbe divenire il cuore del procedimento di riassetto delle relazioni familiari dopo la separazione tra i genitori e la legge dovrebbe prevedere ed esaltare una buona e corretta informazione sullo scopo della mediazione e sul metodo di lavoro sia per gli avvocati, sia per i giudici. Occorre anche saper proporre la mediazione e concedere alle parti un tempo, anche breve, di riflessione. Il confrontarsi, fin dalle prime battute del procedimento giudiziario su aspetti pratici della separazione, permetterebbe alla coppia di mettere a fuoco difficoltà nell'esecuzione dei provvedimenti e di trovare, facendo leva sul senso di responsabilità della coppia stessa, gli aggiustamenti necessari, che saranno poi recepiti negli accordi della separazione. Anche i problemi di esecuzione dei provvedimenti potranno ridursi sia nel numero che nella devastante ricaduta sui figli. Del resto se lo scopo dell'affido condiviso è quello di superare la conflittualità facendo leva sulla responsabilità mi sembra che esso coincida perfettamente con lo scopo della mediazione familiare.

Maria Teresa Rotondaro
Magistrato Tribunale per i minori di Napoli



Una legge interpretabile

La Suprema Corte ha confermato la competenza in capo al Tribunale per i minorenni a statuire in ordine all'affidamento dei figli di genitori non coniugati.

Questo costituisce un rafforzamento della tutela giuridica dei figli delle coppie di fatto

È il momento di modalità condivise. Avvocati, magistrati, funzionari di cancelleria sono chiamati ad affrontare in tempi rapidi alcuni problemi operativi per l'adattamento dello strumento processuale del rito camerale ai riferimenti normativi della legge 54/2006. Un'accelerazione imposta dalla recente ordinanza della Cassazione 8362/2007.

La decisione della Suprema Corte - La Corte di Cassazione è intervenuta a risolvere una delle questioni interpretative più delicate della legge n. 54 in materia di affidamento condiviso dei figli: accogliendo la tesi prospettata nel regolamento di competenza sollevato dal Tribunale di Milano con ordinanza del 20 luglio 2006 (in «www.minoriefamiglia.it»), la Suprema Corte ha confermato la competenza in capo al Tribunale per i minorenni a statuire in ordine all'affidamento dei figli di genitori non coniugati.

Gli obblighi economici - Per quanto attiene agli obblighi economici dei genitori ai fini del concorso al mantenimento dei figli naturali, la Corte non ha invece accolto la tesi del Tribunale di Milano, secondo cui resterebbe immutata la competenza funzionale del Tribunale ordinario in merito alle controversie ex articolo 148 del Cc. Infatti, superando l'interpretazione restrittiva proposta dai giudici milanesi e fatta propria anche da numerosi Tribunali per i minorenni italiani (si veda indagine a cura di Maciocchi e Parente, in questa rivista, n. 2/2006, pagine 11 e 12), la Cassazione ha ritenuto la competenza del Tribunale per i minorenni a decidere sugli aspetti relativi al mantenimento economico dei figli di genitori non coniugati sul rilievo che «vi sarebbe un trattamento deteriore per il figlio naturale ove le sue esigenze di tutela, in caso di crisi del rapporto di convivenza tra i suoi genitori naturali, ricevessero dall'ordinamento una risposta frazionata» (si veda sempre l'ordinanza citata).

Seguendo tale linea interpretativa non vi può essere alcun dubbio che il Tribunale per i minorenni risulti ora competente anche in ordine alle decisioni riguardanti l'assegnazione della casa familiare, atteso che, come già riconosciuto da una parte della giurisprudenza di merito, la nuova normativa sull'affidamento condiviso vuole che il giudice minorile,

competente ai sensi dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del Cc, adotti i provvedimenti concernenti l'affidamento dei minori fissando in un unico contesto la misura e il modo in cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione, all'educazione dei figli, disponendo altresì l'assegnazione della casa familiare, in applicazione delle norme di cui agli articoli 155 e successivi del Cc, secondo il rinvio fatto dall'articolo 4 comma 2, della legge 54/2006 ai procedimenti riguardanti i figli di genitori non coniugati, (Corte d'appello di Napoli del 27 settembre 2006, su «Famiglia e minori», n. 2/2007).

La decisione della Suprema Corte costituisce un ulteriore rafforzamento della tutela giuridica dei figli delle coppie di fatto, in linea con un'interpretazione della normativa che dal punto di vista sostanziale fa riferimento ai principi di uguaglianza e di pari dignità dei figli all'interno della famiglia (articoli 3 e 30 della Costituzione) e, dal punto di vista processuale, al principio della concentrazione delle tutele quale aspetto centrale della ragionevole durata del processo (articolo 111 della Costituzione).

Le conseguenze - Si presentano ora per la magistratura minorile alcuni problemi operativi che sarebbe opportuno affrontare in tempi rapidi, individuando delle modalità condivise tra i vari soggetti professionali (magistrati, avvocati, funzionari di cancelleria) per quanto riguarda l'adattamento dello strumento processuale del rito camerale ai riferimenti normativi della legge n. 54 del 2006 tenendo presente che esistono già nel nostro ordinamento altri procedimenti contenziosi che vengono trattati con tale rito (si veda, ad esempio, il procedimento ex articolo 710 del Cpc in materia di modifica delle condizioni di separazione, che richiama il procedimento in camera di consiglio ex articoli 737 e seguenti del Cpc). Allo stesso tempo è necessario cercare risposte organizzative all'interno dei Tribunali per i minorenni per far fronte al possibile maggior carico di lavoro che potrà verificarsi soprattutto negli uffici di più rilevante grandezza (problema che comunque dovrebbe essere segnalato ai competenti uffici ministeriali per l'ampliamento dell'organico dei magistrati professionali), onde evitare che il rischio di allungamento dei tempi della risposta giudiziaria e il conseguente aggravamento della conflittualità familiare nell'attesa di tale risposta possa vanificare lo spirito del favor minoris che caratterizza la decisione della Suprema Corte.

I profili processuali - Quanto all'aspetto processuale si potrebbe cogliere, ad esempio, il suggerimento che viene da parte della dottrina di individuare nei procedimenti ex articolo 317 bis del Cc due fasi processuali, sul modello del procedimento di separazione personale dei coniugi (articoli 706 e seguenti del Cpc): la fase provvisoria dinanzi al presidente

Assegnazione casa familiare (Corte d'appello di Bari, ordinanza 15 dicembre 2006, rel. Cirillo)	Anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006 n. 54, la disciplina legale del diritto di abitare nella casa familiare, dettata dal "nuovo" articolo 155-quinquies del Cc, mira ad assicurare ai figli minori e al genitore prevalentemente convivente con loro la continuità integrale dell'habitat domestico. (Nella specie, la Corte territoriale ha assegnato la casa familiare alla madre, essendo conforme all'interesse dei minori che essi continuino a vivere nel loro consueto habitat domestico per il periodo della loro permanenza presso quel genitore, quantificabile, come maggiore di quello che avrebbero trascorso con il padre).
Tempi di permanenza (Tribunale di Messina, ordinanza 13 dicembre 2006, rel. Lombardo)	In relazione ai tempi di permanenza della prole presso ciascuno dei genitori, il giudice deve scegliere la collocazione privilegiata dei minori presso quel genitore con cui essi abitualmente vivono, non potendo in alcun caso i figli continuare a risiedere con entrambi, né apparendo ipotizzabile una collocazione alternata o l'alternanza dei genitori presso la casa in cui vive la prole.

Tratto da: guida al diritto il sole 24 ore famiglia e minori

del Tribunale, a istruttoria sommaria e la fase dinanzi al giudice relatore, a istruzione ordinaria.

Durante la fase sommaria, dopo l'audizione degli interessati da parte dal presidente del Tribunale, svolti gli accertamenti indispensabili ritenuti necessari a istanza di parte o d'ufficio ex articolo 155 sexies del Cc (tra questi potrebbe rientrare anche la richiesta di informazioni ai Servizi Sociali) e disposta l'audizione del minore ultra dodicenne, il collegio emetterà i provvedimenti temporanei e urgenti relativi all'affidamento dei figli, al loro mantenimento e all'assegnazione della casa familiare, secondo la previsione di cui all'articolo 336 comma 3, del Cc, e, contestualmente, fisserà il prosieguo dell'istruttoria dinanzi a un giudice relatore (tali provvedimenti provvisori non potranno essere monocratici in quanto non consentiti nei procedimenti di potestà e risulteranno certamente reclamabili dinanzi alla Corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile).

Esaurita poi la fase ordinaria dinanzi al giudice relatore (a tal proposito credo che si debba escludere nei casi di separazione conflittuale l'assegnazione quale relatore di un giudice onorario, vista la complessità delle questioni giuridiche che potrebbero essere affrontate in sede istruttoria), il Tribunale per i minorenni emanerà i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli, al loro mantenimento e all'assegnazione della casa familiare ai sensi degli articoli 155 e seguenti e 317 bis del Cc in via definitiva.

Nelle separazioni consensuali, la causa potrebbe essere

assegnata fin da subito a un giudice relatore e definita immediatamente dopo la comparizione delle parti dinanzi allo stesso giudice (sempre che non emergano eventuali aspetti da approfondire in sede istruttoria).

La difesa - Il procedimento di volontaria giurisdizione che viene seguito dinanzi al Tribunale per i minorenni è diventato, con gli opportuni adattamenti imposti da alcune decisioni della Cassazione e dalla Consulta, un processo garantito in quanto si richiede che vengano rispettati alcuni diritti fondamentali dei soggetti coinvolti; in particolare, in punto di convocazione delle parti, di instaurazione del contraddittorio, di audizione del minore capace di discernimento, di facoltà di prova, di motivazione dei provvedimenti, di durata temporanea dei provvedimenti urgenti e della loro impugnabilità, di congruità dei termini di impugnazione. Peraltro, l'immissione nel rito camerale di una materia a carattere contenzioso quale è quella relativa alle decisioni sul contributo per il mantenimento del figlio minore e dell'assegnazione della casa familiare, presenta problemi di tutela anche dei diritti soggettivi patrimoniali dei genitori del minore e richiederebbe, secondo i principi generali che regolano i procedimenti contenziosi, la presenza obbligatoria della difesa tecnica. Tale obbligo di difesa non è però ancora divenuto operativo, nonostante la previsione di cui all'articolo 37 comma 3, della legge 149/2001.

Il problema risulta connesso alle decisioni che si attendono da alcuni anni da parte del legislatore, atteso che la sospensione della normativa in oggetto, con la conseguente protrazione della paradossale situazione di una legge che resta inapplicata e inapplicabile dalla sua entrata in vigore (2001), preoccupa per le ripercussioni negative che potrà avere nella trattazione dei procedimenti ex articoli 317 bis del Cc, ma anche per tutti i procedimenti di adottabilità e di potestà. Per tentare di ovviare a tale inconveniente, credo sarebbe opportuno che i giudici minorili nei procedimenti in cui vi è conflitto tra i genitori procedano a invitare le parti che ne siano prive a munirsi dell'assistenza di un difensore, informandole già nelle prime fasi della causa della possibilità di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, sempre che ne sussistano le condizioni.

L'analisi - A seguire proporremo sia l'ordinanza 8362/2007 sia la sentenza 6979/2007 relativa a un altro importante aspetto della legge 54/2006: l'assegnazione della casa familiare. Con una valutazione, anche sul piano della psicologia giuridica e della sociologia, dei cambiamenti introdotti dalla disciplina sull'affidamento condiviso a poco più di un anno dalla sua entrata in vigore.

Per concessione di GUIDA AL DIRITTO - Il Sole 24 Ore
FAMIGLIA E MINORI Numero 5/2007 - Pagina 13

Luciano Spina
Magistrato Tribunale minorenni
di Trento

Le richieste inoltrate alla Suprema corte	
Organo giudiziario	Posizione sostenuta
Tribunale Milano (Ordinanza 20 luglio 2005; Rel. Bochioli)	data normativa ex articolo 317-bis resta pienamente vigente
Tribunale Monza (Ordinanza 11 ottobre 2005; Pres. e rel. Calabresi)	le determinazioni in ordine economico dovranno essere adottate dal giudice minorile
Tribunale minorenni Milano (Ordinanza 10 novembre 2006; Pres. e rel. Villa)	Competenze da attribuire al Tribunale e al giudice
Tribunale minorenni Roma (Ordinanza 22 novembre 2006; Sost. proc. Di Stasio)	giudice specializzato dovrà pronunciarsi anche sul mantenimento dei figli naturali

Tratto da: guida al diritto il sole 24 ore famiglia e minori



A macchia di leopardo

La legge 8 febbraio 2006, n.54 – “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli” applica il principio della cosiddetta “bi genitorialità”. In sostanza, ciò sta a significare che padri e madri separati hanno entrambi, ed in egual misura, voce in capitolo sulle decisioni riguardanti le scelte di vita dei propri figli, che devono essere prese sempre di comune accordo. Inoltre, come i genitori hanno ambedue allo stesso modo il diritto di godere della presenza dei figli, così questi hanno il diritto ad un rapporto completo e stabile con loro, anche laddove essi giungano ad una separazione definitiva. Tuttavia, in particolar modo se tra gli ex coniugi c'è accordo, alcuni Tribunali sono inclini ad affidare il minore ad un solo genitore, che risulta essere quasi sempre la madre. L'istituto dell'affido condiviso ad oggi ha trovato maggior applicazione nelle città più grandi, mentre si riscontra ancora una certa riluttanza nelle piccole realtà: secondo i dati forniti dai Tribunali, nei provvedimenti presidenziali adottati nella prima fase dei divorzi e delle separazioni conflittuali, i magistrati di Trieste, Torino, Genova e Firenze hanno applicato l'affido condiviso nel 90% dei casi. Per quanto riguarda Roma invece, si è riscontrato che i giudici sono ancora propensi a rispettare il volere dei coniugi, ed è per questo motivo che i casi definiti con l'affido condiviso si riducono al 20%. La capitale è seguita da Campobasso, L'Aquila, Ancona, Perugia e Bari, con percentuali quotate tra il 5 e il 19%. L'Italia quindi non è ancora omogenea da questo punto di vista e sebbene nei Tribunali si cerchi sempre di favorire l'interesse del minore, l'applicazione della norma per alcuni giudici è ancora motivo di perplessità, a differenza di altri che invece sono fermamente convinti della validità di questo istituto. Maria Ponzetto, presidente della settima sezione del Tribunale di Torino afferma con decisione: “Il legislatore pone come interesse prioritario del minore il suo affidamento ad entrambi i genitori. Perciò, l'affido condiviso va applicato, a meno che non ci siano motivi plausibili per rifiutarlo”. Della stessa opinione Isabella Marini, magistrato a Firenze che afferma: “Concediamo l'affido esclusivo solo in rari casi. L'ordinaria conflittualità tra genitori o la residenza in comuni diversi non sono motivo valido per ottenere il vecchio istituto”. Il presidente della prima sezione di Roma,

Sebbene nei Tribunali si cerchi sempre di favorire l'interesse del minore, l'applicazione dell'affido condiviso per alcuni giudici è ancora motivo di perplessità, a differenza di altri, che invece, sono fermamente convinti della validità di questo Istituto

Alberto Bucci ritiene che l'applicazione dell'affido condiviso differisca di poco dall'affidamento esclusivo e sottolinea che: “La legge non vieta l'affido esclusivo e, anzi, prevede un'apertura verso l'accordo tra le parti. Quasi sempre i coniugi chiedono l'affido esclusivo unito all'esercizio congiunto della potestà. Nella sostanza cambia poco rispetto al nuovo istituto e l'interesse del minore è comunque tutelato”. Probabilmente dovrà passare del tempo prima di giungere ad un'unanimità di opinione, ma al di là di questo, ciò che è fondamentale è che, indipendentemente dai giudici, siano madri e padri a mettere dinnanzi a tutto il bene del loro bambino. Il piccolo, già certamente scosso per la situazione in cui si è trovato a vivere prima della separazione, non può e non deve in alcun caso diventare l'oggetto del contendere dei genitori, nemmeno se ciò avviene o si pensa stia avvenendo, per una questione d'“amore”. L'amore verso un figlio, infatti, non deve mai essere legato ad un concetto egoistico, perché compito del genitore è proprio quello di pensare in primis a quanto è giusto per il bambino e, soltanto dopo, a quanto è vantaggioso per sé. La continuità di un legame perlomeno civile tra madre e padre non è perciò rinunciabile e non va sottovalutata, proprio perché rappresenta il punto di partenza per quello che si spera sarà il superamento dello shock subito dal figlio che, ricordiamolo, non ha nessuna responsabilità di quanto accaduto all'interno della sua famiglia. Anche se molto problematico per due persone che hanno deciso di non condividere più lo stesso cammino, non andrebbe perso di vista il fatto che qualsiasi interesse che esuli da quelli del minore è da ritenersi secondario, se non addirittura fuori luogo. I genitori dovrebbero “lavorare” assieme, confrontarsi ed al contempo appoggiarsi ad altre figure importanti come, ad esempio, i nonni, che in situazioni simili possono dare un apporto significativo e rivelarsi utili nell'attesa che la tempesta emozionale data dalla separazione si plachi. Il bambino non è un pacco postale ed ogni azione degli adulti deve essere concertata e finalizzata a garantirne il massimo sostegno affinché egli non corra mai il rischio di sentirsi abbandonato o, peggio, in balia di sé stesso. Soprattutto, il minore non può far da tramite tra mamma e papà che non sono più in grado di comunicare: va sottolineato, infatti, che non esiste nulla di più deleterio di farlo sentire in colpa quando tentativi di questo genere non vanno a buon fine.

Emanuel Mian
Psicologo, presidente dell'Istituto internazionale sul disagio e la salute nell'adolescenza.
Giudice Onorario Corte d'Appello Tribunale di Trieste

Modalità dell'affidamento condiviso <i>Corte di Appello di Catania, sentenza 17 febbraio 2007, del Sottol.</i>	Allorché, con provvedimento presidenziale, i figli minori vengono affidati a entrambi i genitori (sebbene con collocamento presso la madre), e conseguentemente i due genitori si dividono tra loro la responsabilità di educare i propri figli. (Ne è esclusa, la Corte d'Appello, l'eventuale assegnazione della cura familiare al genitore, collocato a detta della prova, in valore e in pieno pieno o secondo del fatto stesso, mentre il piano familiare è stesso avente accesso indipendente dal genitore, con il minore a disposizione di entrambi i genitori).
Potestà genitoriale <i>Tribunale di Catania, sentenza 12 gennaio 2007, del Sottol.</i>	L'affidamento condiviso dei figli, facendo sì che la potestà genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori, consente una piena partecipazione dei genitori nei confronti della cura del minore, nonché quest'ultima può essere appoggiata alla personalità fruttuosa del contributo educativo, se è sicuro e se l'arresto di entrambi i genitori, e non può essere, di carattere di carattere, la decisione al processo, patendo di coerenza matrimoniale).

Tratto da: guida al diritto il sole 24 ore famiglia e minori

Affido e litigi di coppia

L'affido può essere dato sulla base di oggettive difficoltà, anche attinenti alle responsabilità dei singoli. In campo matrimoniale nella crisi della coppia ciò può verificarsi quando vi è un tasso di litigiosità che comporta difficoltà nell'esercizio del diritto di visita al minore. È possibile affidare il figlio a terzi per creare in via temporanea un ambiente neutro, che permetta un distacco emotivo fra i genitori utile al raffreddamento del conflitto

Nel corso della mia ormai lunga carriera, una fase per me di notevole importanza è stata scandita dalla funzione di Procuratore presso il Tribunale per Minorenni di questa Regione. Si è trattato di un momento formativo, che mi ha consentito di essere arricchito di elementi culturali oltre che giuridici. E sottolineo questo, perché tutte le leggi che riguardano i minori hanno una caratura assolutamente diversa da quelle con cui siamo di solito costretti a misurarci. Durante la formazione universitaria ci viene insegnato che una norma giuridica può offrire una soluzione, un riconoscimento ad uno degli interessi in conflitto che si vengono a porre. Tutta la tematica relativa alle normative che riguardano i minori sfugge però a questa regola perché si tratta di leggi unidirezionali che perseguono cioè un unico interesse: quello del minore, interesse che non necessariamente corrisponde a quelli delle parti in conflitto. Questa è la guida, la Stella Polare che sostiene tutti gli operatori, perché l'approccio a queste problematiche comporta anche una dismissione del mero tecnicismo giuridico, sollecita una partecipazione che non deve essere comunque emotiva, richiedendosi per definizione un equilibrio che sia al riparo da eccessi di emotività; ciò non toglie che nella materia minorile vi sia un surplus partecipativo, del tutto inusuale nel lavoro del giurista e dell'operatore giudiziario. Attualmente opero in patologia: tratto circa ottocento udienze di comparizione in sede presidenziale all'anno nei giudizi di separazione o divorzio, quelli cioè che segnano la crisi più o meno irreversibile del progetto matrimoniale. In Friuli Venezia Giulia ottocento tra divorzi e separazioni soltanto a Trieste costituiscono un dato estremamen-

te rilevante. L'affido familiare in alcuni casi può inopinatamente riproporsi anche in sede di separazione coniugale: se ciò appare conforme all'interesse del minore, ad esempio nel sospetto di ragionevoli dubbi sulla capacità genitoriale di entrambi è possibile un affidamento eterofamiliare. Va tuttavia subito precisato che l'affido familiare non implica nulla di sanzionatorio nei confronti della famiglia d'origine. È pur possibile che a monte vi siano comportamenti disdicevoli, però l'affido può essere serenamente, anzi fisiologicamente, dato sulla base di oggettive difficoltà, non comunque necessariamente ragguagliabili alla responsabilità dei singoli. Anche in campo matrimoniale, nella crisi della coppia ciò può verificarsi. Quando vi è un tasso di litigiosità, che comporta anche difficoltà nell'esercizio del diritto di visita al minore, è possibile creare in via temporanea un ambiente neutro, che possa permettere un distacco emotivo fra i genitori utile al raffreddamento del conflitto. È vero che si rischia di creare un ulteriore fronte di sovrapposizione di competenze fra Tribunale dei minorenni e giudice ordinario ed è per questo che sostengo la necessità di un Tribunale della famiglia che possa farsi carico di tutte le miriadi di competenze che si determinano nelle crisi coniugali. La legge sull'affido, in particolare nell'assetto dopo il



Arrigo De Pauli

2001, è intrinsecamente ricca di messaggi, di indirizzi in uno con una significativa caratura pedagogica. Non trovo tutto questo negativo, anzi, ritengo che questo possa costituire uno degli aspetti di maggiore positività, per non lasciare al “fai da te” in una materia così delicata e per consentire al Giudice, sia esso giudice Tutelare o Giudice Minorile Specializzato, di gestire in maniera ottimale vicende di questo tipo. Noi giuristi siamo abituati ad un certo approccio con la legge, la norma è per noi importante, è alla base di tutto: dobbiamo leggerla, capirla. Abbiamo degli strumenti interpretativi che ci sono stati affidati, li affiniamo nella pratica quotidiana e quindi il nostro approccio è innanzitutto un approccio letterale. Quando un giurista si misura con la legge dell'affido, deve quindi capire quali sono i presupposti, quale sia la ratio, cioè quale finalità è sottesa alla

L'ascolto in otto punti <i>(Preveduto dall'articolo 33 della legge 8 febbraio 2006 n. 54 in tema di ascolto del minore)</i>	
Limiti	- Il diritto del minore deve essere chiamato in causa nel procedimento conenziale separazione, divorzio, annullamento del matrimonio, ma non nel caso di provvedimenti sul diritto di visita, l'ascolto può essere richiesto dalla parte ancora pendente dal processo di separazione o divorzio. - Il diritto del minore deve essere chiamato in causa solo nel caso di separazione o divorzio, non nel caso di provvedimento di modifica di visita o di provvedimento di modifica di residenza del minore, in quanto in questi casi il diritto di visita o di residenza del minore è già stato stabilito in sede di separazione o divorzio. - Il diritto del minore deve essere chiamato in causa solo nel caso di separazione o divorzio, non nel caso di provvedimento di modifica di visita o di provvedimento di modifica di residenza del minore, in quanto in questi casi il diritto di visita o di residenza del minore è già stato stabilito in sede di separazione o divorzio.
Tempi	- Il diritto del minore deve essere chiamato in causa prima della sentenza di separazione o divorzio, ma non prima della sentenza di modifica di visita o di residenza del minore. - Il diritto del minore deve essere chiamato in causa prima della sentenza di separazione o divorzio, ma non prima della sentenza di modifica di visita o di residenza del minore.
Competenze integrate	Il diritto del minore deve essere chiamato in causa prima della sentenza di separazione o divorzio, ma non prima della sentenza di modifica di visita o di residenza del minore.
Luogo dell'audizione e verbalizzazione	Il diritto del minore deve essere chiamato in causa prima della sentenza di separazione o divorzio, ma non prima della sentenza di modifica di visita o di residenza del minore.

Tratto da: guida al diritto il sole 24 ore famiglia e minori

Emozioni, sentimenti e solidarietà sociale

Una mamma affidataria non è una mamma per sempre ma è una figura alla quale il bambino farà riferimento nel corso della vita



Melita Cavallo

1 Molti articoli della nostra Costituzione sono riferibili all'istituto dell'affidamento familiare quale strumento di sostegno e supporto alla famiglia in difficoltà, perché la famiglia rappresenta un valore che la nostra Carta Costituzionale tutela sia nella sua unità sia nei suoi componenti. C'è però un articolo specifico, al quale dobbiamo fare preciso riferimento: è l'art. 2, in cui il Costituente solennemente dichiara che “la Repubblica richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà... sociale”; l'istituto dell'affido risponde anche e soprattutto a questo principio.

In effetti sia l'affido che l'adozione sono istituti da sempre praticati nel nostro Paese, perché in Italia la cultura solidaristica tra famiglie vicine ha facilitato questa pratica: appariva naturale che, allorché una coppia non riusciva a dare la giusta attenzione alla numerosa prole, spesso un'altra famiglia si facesse avanti per dare aiuto. Nel tempo però questa pratica aveva creato problemi giuridici e psicologici ai bambini coinvolti, perché spesso contesi tra le due realtà familiari; e poiché d'altra parte cresceva a tutti i livelli nella società la consapevolezza, anche alla luce degli studi psicologici che si andavano diffondendo, della insostituibilità del contesto familiare ai fini di un corretto processo di crescita, il legislatore decise di intervenire per regolamentare la materia. Nel 1983, con la legge 184, questa pratica assurge ad istituto giuridico, e i Servizi territoriali e l'Autorità giudiziaria che si occupa di minorenni furono coinvolti nella sua applicazione e promozione. La legge, infatti, interviene a regolamentare un fenomeno già diffuso nella vita comune, divenuto quindi una pratica sociale, o perché intende porre ad essa limiti e paletti, oppure perché vuole formalmente promuoverla e maggiormente incentivarne la diffusione, ritenendo quella prassi percorribile ed efficace ai fini sociali. E poiché già negli anni '70 la famiglia aveva mostrato cedimenti sul piano educativo-assistenziale e iniziava ad evidenziare sintomi di fragilità, il legislatore intese chiamare le famiglie più solide e forti, più coese e meglio strutturate sul piano relazionale, a sostenere quelle che lo fossero meno in un particolare periodo della loro vita, al fine di evitarne la disgregazione, e soprattutto per sottrarre i figli minori al conseguente disagio. Apparve, quindi, importante rafforzare questo spirito di solidarietà, e nello stesso tempo stabilire i binari necessari ad evitare confusione con l'istituto dell'adozione, già disciplinato nel '67, ma bisognevole di ulteriori aggiustamenti, che vennero perciò stabiliti con la medesima legge. Questa prima regolamentazione dell'affido ha però creato incomprensioni ed ambiguità, soprattutto in relazione alla temporaneità del progetto e al ruolo dell'affidatario.

In relazione alla temporaneità dell'affidamento, il dettato legislativo era molto chiaro; eppure esso fu inteso diversamente a livello nazionale, per cui molto spesso gli affidamenti si protraggono “come se” fossero adozioni, ripetutamente confermati e riconfermati, con rapporti labili e discontinui con la famiglia d'origine, prorogati sine die fino alla maggiore età, o definiti prima della maggiore età con un'adozione.

L'affidatario poi non aveva un'identità precisa, perché non gli era riconosciuta la legittimazione a rappresentare il bambino nelle sedi opportune, ad esempio, davanti agli organi scolastici (una

gita, un viaggio premio, la frequenza ad un corso specialistico), o a quelli sanitari (un ricovero ospedaliero, la necessità di autorizzare un intervento urgente), o alle Autorità giudiziarie (nell'ambito della procedura di adottabilità).

2. L'affido, sin dalla sua prima regolamentazione, nel 1983, è stato configurato come consensuale o conflittuale. Se i genitori, o l'unico genitore che aveva effettuato il riconoscimento, o il tutore del bambino, danno il consenso all'affidamento a terze persone, l'affido viene disposto dai Servizi socio-sanitari del territorio e si definisce “consensuale”; se invece gli esercenti la potestà, cioè le persone sunnominata, non acconsentono, l'affido viene disposto dal Tribunale per i minorenni, avendo ritenuto valido il progetto di affido presentato dai Servizi, e si definisce “conflittuale”. Purtroppo questa linea di confine, che può sembrare molto chiara, nei fatti ha creato non poche difficoltà interpretative, perché la realtà non è mai così netta, ma sempre poliedrica e sfaccettata. Se, ad esempio, ci troviamo di fronte due genitori eroinomani che consentono all'affido del loro figlio ed alle misure di sostegno, il concetto di temporaneità rispetto alla situazione familiare “vacilla”, la prognosi sul superamento del problema in tempi conciliabili con la tenera età dei figli è il più delle volte negativa, e comunque non è facile. Perciò la radicata dipendenza dalla droga, come anche una lunga detenzione, o una malattia mentale, dell'unico genitore, in assenza di figure familiari sostitutive, renderà sicuramente non praticabile il rientro in famiglia in tempi brevi dei figli. In questi casi, anche in presenza di consenso all'affido, non siamo di fronte ad una situazione di difficoltà risolvibile in tempi presumibilmente ravvicinati, ma siamo di fronte ad una situazione di grave disfunzione dell'ambiente familiare, e la risposta a questo dramma non può essere l'affido. In definitiva, se la prognosi, alla luce dell'esperienza professionale degli operatori e della disponibilità o meno sul territorio di adeguate misure di sostegno, è infausta, nel senso che appare impossibile ristabilire, in tempi abbastanza ravvicinati, un corretto ambiente familiare, funzionale alla crescita dei figli minorenni, la situazione, in quanto gravemente pregiudizievole per il minore, deve essere portata a conoscenza del Tribunale dei minorenni, il quale deciderà quale percorso avviare nell'interesse superiore del bambino, se un progetto di affidamento o di adozione. Non va dimenticato che la finalità dell'istituto dell'affido è quella del rientro nella famiglia d'origine, per cui i Servizi sono tenuti a vigilare affinché nel tempo dell'affido l'animus affidandi della famiglia affidataria non si converta in animus adottandi. Anche a tal fine la famiglia affidataria deve essere sostenuta e supportata dai Servizi territoriali durante l'intero periodo dell'intervento, per essere sentita dalla famiglia d'origine davvero come risorsa e modello valido e funzionale di riferimento, e non come entità appropriativa. È anche auspicabile che

COS'È L'AFFIDAMENTO FAMILIARE

In Italia l'affidamento familiare è regolamentato dalla Legge 184/1983, che è stata successivamente modificata dalla Legge 149/2001. L'affidamento familiare consiste nell'accoglienza di un minore per un periodo di tempo determinato presso una famiglia, un single o una comunità di tipo familiare, qualora la sua famiglia d'origine stia attraversando un momento di difficoltà e per vari motivi (difficoltà educative e/o genitoriali, malattia, carcerazione, ecc.) non riesca a prendersi temporaneamente cura dei figli. L'affidamento è caratterizzato dalla temporaneità, dal mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine e dal rientro del minore nella propria famiglia d'origine. L'affidamento è consensuale nel caso sia condiviso e approvato dai genitori o giudiziale nel caso sia disposto dall'Autorità Giudiziaria. L'affidamento si ottiene su richiesta della famiglia naturale ai servizi socio-assistenziali territoriali di residenza e/o su proposta dei servizi stessi o in seguito a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. L'affidamento può essere diurno o part-time (quando è limitato ad alcune ore durante la giornata), oppure residenziale (quando il minore va a vivere, per un periodo di tempo, presso la famiglia affidataria, pur mantenendo, di norma, rapporti e incontri con la propria famiglia naturale). L'affidamento decorre dall'accordo formale tra i servizi socio-assistenziali, la famiglia naturale e la famiglia affidataria ‘ritenuta idonea’ o in base a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria. L'ascolto del minore è previsto qualora abbia compiuto i 12 anni di età, mentre per età inferiori vengono individuate le forme più opportune di coinvolgimento del bambino. La durata dell'affidamento è temporanea (da alcuni mesi fino a un massimo di due anni come disposto dalla legge). Essa viene definita, di volta in volta, nell'ambito dell'accordo tra i servizi socio-assistenziali, la famiglia naturale e quella affidataria e/o stabilita dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. L'affidamento può cessare quando la situazione di temporanea difficoltà viene risolta dalla famiglia, da sola e/o con l'aiuto dei servizi, oppure in tutti quei casi in cui la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore.

COME SI DIVENTA FAMIGLIA AFFIDATARIA

L'affidamento può essere a parenti o a terzi (intendendo, con questo termine, famiglie che non hanno con i minori affidati nessun rapporto di parentela). Possono offrire la disponibilità all'affidamento coppie (coniugate e non coniugate) con figli e senza figli e anche persone singole. Non sono fissati particolari vincoli di età degli affidatari rispetto al minore affidato. Per offrire la disponibilità ad essere affidatari occorre rivolgersi ai servizi sociali territoriali di residenza. Un'apposita équipe dei servizi sociali territoriali effettua incontri e colloqui di conoscenza con le famiglie disponibili all'affidamento, al fine di poter raccogliere informazioni utili a valutarne la corrispondenza rispetto alle caratteristiche e ai bisogni dei minori da affidare. I servizi sociali territoriali riconoscono alla famiglia affidataria un contributo economico 'di norma a carattere mensile' ed una specifica copertura assicurativa. Nel caso di affidamento a parenti, il contributo economico può essere di entità mensile ridotta e comunque è determinato dopo specifica valutazione della situazione socio-economica familiare da parte dei servizi. Oltre a prevedere misure di sostegno e aiuto economico comprendenti anche particolari possibilità di rimborso spese, la legge per il sostegno alla maternità e alla paternità estende gli stessi diritti in materia di congedi lavorativi e riposi giornalieri anche ai genitori affidatari. Le famiglie affidatarie possono incontrarsi e confrontarsi con altre famiglie all'interno dei gruppi di preparazione e auto-aiuto promossi dai servizi sociali territoriali oppure possono rivolgersi anche alle associazioni che si occupano di affidamento per ricevere informazioni, sostegno e accompagnamento.

Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza

produzione normativa, qual è lo scopo che si vuole attuare. Dal punto di vista generale è evidente in letteratura che l'affido è un qualcosa di temporaneo, e in questo caso la temporaneità è fondamentale. I giuristi sono abituati a spaccare il capello in quattro, in realtà qualcuno ha detto che temporaneità non significa momentaneità, che c'è la temporaneità a medio termine, quella a lungo termine, la temporaneità allargata ed un'altra allungata. Ritengo che esista solo un concetto di temporaneità e che questa va correlata ad un altro elemento fondamentale dell'istituto, che è il reinserimento, perché la finalità del tutto – non è possibile dimenticarlo - è il ritorno nella famiglia d'origine. La sconfitta di questo istituto sta nella cristallizzazione dell'abbandono o nella cristallizzazione dell'affidamento. In entrambi i casi la legge non ha funzionato. Se quindi correliamo la temporaneità al ritorno abbiamo già nei suoi tratti essenziali il fine di questo istituto. Non può tuttavia al contempo trascurarsi che la legge sull'affido contiene un dato normativo (l'articolo 4 comma 4 della legge) che pone il termine massimo di due anni, con un angosciante aggiunta : prorogabile. Prorogabile per una volta sola? Prorogabile come diciamo noi ad nutum, cioè a capriccio? sine die? Se, come spesso viene interpretato, il tutto diventa prorogabile sine die, l'istituto non risulta più temporaneo e quindi si perde una delle sue caratteristiche fondamentali. Questo è un rischio che in via pretoria, cioè nell'applicazione pratica da parte dei Tribunali per i minorenni, può portare alla vanificazione del principio base posto dal legislatore. Questo – in buona sostanza - significa legalizzare forme di adozione al di fuori dello schema dell'adozione. Ritengo che questo sia inaccettabile, perché l'adozione nel suo procedere si connota proprio per l'estrema delicatezza dei vari passaggi e consente alla famiglia d'origine una difesa ampia, un contraddittorio pieno. Nell'adozione, a differenza dell'affido, lo strappo con la famiglia d'origine è definitivo. I due istituti, affido ed adozione non hanno quindi nessun punto in comune. Nell'affido, a differenza dell'adozione, non c'è solo la costante conoscenza fra le due famiglie (affidataria e d'origine), ma si prevede fra le varie clausole, ed i servizi sono espressamente invitati dal legislatore a farlo, a favorire il mantenimento di validi rapporti tra la famiglia biologica e la famiglia o l'ente affidatario. I genitori della famiglia biologica non hanno perso nessuna delle componenti di quella che chiamerei, non potestà genitoriale, ma responsabilità genitoriale che mi sembra un concetto più aderente alla realtà. Riguardo alla scelta della famiglia affidataria, è sempre meglio consentire l'inserimento temporaneo di un bambino in un nucleo familiare che sia quanto più analogo a quello d'origine, sia per status sociale che per composizione, e possibilmente con la presenza di altri figli. Io escluderei, salvo casi straordinari, l'affido a famiglie senza figli, perché si corre il rischio di trovare una coppia “affetta” da una genitorialità frustrata, che può nascondere la riserva mentale di trattenere il bambino per sempre. Va inoltre presa in debita considerazione l'età del bambino posto in affidamento. Se viene concesso l'affido ad un bambino in tenera età, creiamo le premesse per possibili lacerazioni affettive al momento del rientro, che deve essere sempre auspicabile, perché, come ho ormai più volte ripetuto, è una delle connotazioni maggiormente importanti dell'istituto dell'affido. Come molti altri in campo minorile, anche questo istituto deve essere considerato terapeutico, e come tutti i “farmaci” va usato con attenzione e non ultimo va considerato l'effettiva possibilità economica delle famiglie disponibili. Bisogna quindi permettere una corretta distribuzione delle risorse economiche, ma anche incrementare l'azione dei servizi che devono vigilare sull'attuazione e sostenere la famiglia affidataria e quella biologica. La concreta possibilità di dare a questo istituto il successo che merita si fonda quindi anche sulla possibilità di attingere a risorse economiche, oltre che a quelle umane e culturali.

Arrigo De Pauli

Magistrato, presidente Tribunale di Trieste

Il complesso universo dei genitori in prestito

L'ultima ricognizione realizzata dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza ci dice che nei primi cinque anni del nuovo secolo

gli affidi sono cresciuti del 50%. Un dato confortante, perché va di pari passo con la chiusura degli Istituti, ma anche un dato che va letto avendo attenzione ad individuare come in risposta a quali bisogni questo aumento si è verificato

Confrontarsi con il tema dell'affido significa affrontare il nodo di come la comunità nel suo complesso si prende cura di bambini e ragazzi. L'affido familiare non è infatti "un servizio" ma un modo per garantire "il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia [...] senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua e religione.." come recita l'art.1 della l. 149/00, che richiede innanzitutto il coinvolgimento attivo e volontario delle famiglie accoglienti, il monitoraggio, il sostegno continuo e competente degli operatori territoriali, l'attenzione della magistratura minorile al modificarsi dei bisogni dei bambini. Dunque un insieme di soggetti pubblici e privati, di singoli e di aggregazioni accomunate dalla volontà di garantire ad ogni bambino il diritto ad una famiglia. La "cultura" dell'affido, come ormai è comunemente indicata anche in studi e documenti ufficiali, è senza dubbio cresciuta; l'ultima ricognizione realizzata dal Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'infanzia e l'adolescenza ci dice che nei primi cinque anni del nuovo secolo gli affidi sono cresciuti del 50%. Un dato confortante perché va di pari passo con la chiusura degli Istituti, ma anche un dato che va letto avendo attenzione ad individuare come ed in risposta a quali bisogni questo aumento si è verificato. Quasi tutte le Regioni registrano un incremento significativo, anche se l'affido familiare è ancora più praticato nelle regioni del Centro e del Nord piuttosto che nelle regioni del Sud. In questo contesto un aspetto senza dubbio rilevante è il perdurare della netta prevalenza degli affidamenti giudiziari rispetto a quelli consensuali che sono solo poco più di un quarto, segno evidente di una conflittualità alla base del percorso di affidamento. Se a questo aspetto si associa l'aumento rilevante degli affidi etero-famigliari rispetto a quelli che si realizzano nell'ambito della cerchia parentale, si ha immediatamente un quadro della complessità che caratterizza oggi gli affidi. Progettare, realizzare, sostenere nel tempo l'affido familiare e al contempo avviare a soluzione i problemi che hanno motivato l'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare richiedono una collaborazione continua e paritaria dei diversi soggetti coinvolti. Molte Regioni, consapevoli della complessità e dell'importanza di sostenere e diffondere l'affido familiare, hanno avviato ed ormai consolidato interessanti esperienze di nuclei territoriali impegnati nell'affido, quali i "Centri affido". Certo sarebbe auspicabile che la presenza di nuclei territoriali pluridisciplinari dedicati all'affido familiare fosse definita come un livello essenziale delle politiche sociali, per le politiche per l'infanzia e la famiglia. Tale scelta, a valenza nazionale, pur con le indispensabili declinazioni locali, senza dubbio favorirebbe una ulteriore diffusione dell'affido. L'Istituto degli Innocenti ha di recente curato una approfondita analisi di come è cambiato l'affido familiare in Toscana, regione da sempre fortemente impegnata nella promozione dell'affido e nel superamento dell'istituzionalizzazione e dove i Centri affido sono diffusi nell'intero territorio regionale da tempo, essendo stati individuate dalla legge n. 348/94. Si tratta di un lavoro realizzato in collaborazione con le zone socio-sanitarie, nell'ambito delle attività del Centro regionale di documentazione e studi sull'infanzia ed adolescenza, che ha unito alla rilevazione ed analisi della condizione dei minori fuori famiglia ed in particolare dei minori in affidamento la riflessione condotta con gli operatori stessi circa i punti di forza e debolezza del sistema degli interventi a sostegno dell'af-

fido. La regione Toscana ha infatti, con le linee di indirizzo in materia di affidamento (del.139/06) individuato alcuni risultati prioritari da conseguire: la riduzione dei casi di allontanamento dei minori dalla famiglia, la riduzione della durata del periodo di affidamento, l'aumento dei rientri in famiglia nell'interesse del minore. Consolidare l'esperienza dei Centri affido e leggere l'evoluzione dei diversi bisogni espressi dei minori e dalle famiglie sono il presupposto per orientare il lavoro di tutti verso il raggiungimento di questi obiettivi.

Quali dunque, in estrema sintesi, i punti di forza e quelli di criticità individuati nel contesto toscano. Innanzitutto un importante aumento degli affidi, con un aumento della presenza dei minori 0-5 anni ed una contrazione dei minori della fascia 11-17 anni, a testimonianza di una precoce individuazione delle situazioni problematiche ed al contempo di una difficoltà a rispondere ai problemi educativi degli adolescenti attraverso l'affido. In secondo luogo un differenziarsi delle motivazioni dell'allontanamento del minore e dell'avvio dell'affido a seconda che il provvedimento riguardi un bambino italiano o straniero. Nel primo caso la grave trascuratezza, problemi di dipendenza da sostanze, la salute mentale sono le più significative cause, mentre per i minori stranieri la condizione economica del nucleo familiare e di minore non accompagnato sono quelle maggiormente ricorrenti. Quindi i progetti educativi che accompagnano l'affido sono molto differenziati ed anche le modalità di relazione fra i minori e la famiglia naturale e fra questa e quella accogliente necessitano di strategie molto diverse, a cui gli operatori del territorio, ma anche l'autorità giudiziaria che interviene nella maggioranza dei casi, sono chiamati a riservare particolare attenzione rifuggendo dalla standardizzazione delle risposte. Da ultimo la durata dell'affidamento familiare, che per sua natura dovrebbe avere carattere di temporaneità: se da un lato si registra una contrazione della durata rispetto al passato, infatti il 45% degli affidi vanno da meno di un anno a meno a tre anni, dall'altro persiste un 11% di minori con affidamenti superiori ai 10 anni. Una rilettura e riattualizzazione delle normative in materia di adozione e di affido, già da tempo oggetto di numerose proposte, diviene forse urgente, così come un sempre maggior collegamento e condivisione delle soluzioni fra autorità giudiziaria e servizi territoriali. Credo che il focus sulle realtà territoriali che maggiormente hanno sviluppato una forte esperienza in questo ambito, come quella toscana a cui si è accennato, possa fornire importanti suggerimenti al fine di individuare politiche, anche nazionali, di informazione, sostegno, promozione dell'affido familiare, finalizzate ad una ulteriore diffusione della cultura dell'accoglienza e della genitorialità, così come favorire positive contaminazioni fra territori con un processo di confronto e formazione continua a sostegno delle risorse pubbliche e private coinvolte.



Alessandra Maggi

Alessandra Maggi

Presidente Istituto Innocenti di Firenze

attorno alla famiglia affidataria sia presente una rete di famiglie che abbiano già esperienza di affido, e che quindi possono sostenere e dare aiuto in qualsiasi momento di difficoltà del percorso. **3.** Diventa perciò di fondamentale importanza la selezione della famiglia affidataria, che deve essere fatta con professionalità e ocularità estreme, evitando possibilmente le famiglie prive di figli, perché il non avere sperimentato la genitorialità mette gli affidatari in una situazione di fragilità emotiva, difficilmente contenibile rispetto ad un bambino che arriva in casa e vuole protezione ed affetto. L'affidamento è un progetto per un percorso di vita che vede coinvolte due famiglie e i Servizi del territorio, un progetto che viene validato dal Giudice tutelare nel caso di affidamento consensuale e dal Tribunale per i minorenni in caso di affidamento conflittuale.

Modalità e termine caratterizzano il percorso al quale le due famiglie si devono attenere per la buona riuscita dell'affidamento; essi sono modificabili in itinere, perché l'affidamento è un percorso educativo, un progetto suscettibile di cambiamenti nel caso si verificano nuove situazioni che li impongano nell'interesse superiore del minore. Per modalità s'intende la disciplina delle relazioni tra la famiglia di origine e quella di affidamento. Le modalità varieranno a seconda della situazione concreta: se, ad esempio, i genitori esercitano la potestà potranno interloquire diversamente rispetto al caso in cui siano stati limitati nell'esercizio della stessa, o addirittura dichiarati decaduti. Nel 2001 è intervenuta la legge n. 149 a modificare l'istituto dell'affidamento, prendendo atto delle difficoltà interpretative emerse nell'applicazione della normativa precedente. Ai sensi della nuova legge la durata dell'affidamento consensuale in nessun caso può superare i due anni. L'esperienza infatti aveva fatto registrare - come già detto - proroghe su proroghe di affidamenti disposti dai Servizi, in riferimento a situazioni familiari gravissime sottratte nei fatti al Tribunale per i minorenni, organo istituzionalmente preposto a valutare le situazioni di pregiudizio in danno dei bambini da parte dei genitori. A questo proposito la norma prevede la possibilità di un'unica proroga, che deve peraltro essere decisa dal Tribunale per i minorenni, decisione che viene presa valutando il rischio che l'interruzione dell'affidamento possa arrecare danno psicologico al minore. Si registra, pertanto, un chiaro e notevole disfavore nei confronti del cosiddetto affidamento sine die. La legge 149 ha inoltre riconosciuto all'affidatario la tanto attesa legittimazione ad intervenire nei diversi contesti di vita del minore affidato, per assicurarne la piena tutela, ed ha anche previsto per lui un sostegno economico. Ritengo lo strumento dell'affidamento familiare più adeguato per i preadolescenti e gli adolescenti che per i bambini in tenera età, per i quali mi sentirei - come giudice minorile - più garantita, nelle situazioni dubbie, dall'intervento di una casa famiglia. L'esperienza mostra inoltre che molti ragazzi non accettano più il ruolo tradizionale della famiglia, perché si sono sentiti ripetutamente traditi dalla propria; di conseguenza, anche se

dichiarati adottabili in quanto abbandonati, non accetterebbero mai una famiglia adottiva, ma accettano una famiglia di appoggio, perché comunque sentono il bisogno di riferimenti di persone e di protezione. In questi casi può essere appropriato l'affidamento anche ad un single.

4. Per sperimentare gli effetti positivi della solidarietà è importante trasmettere la cultura dell'affido, perché questo istituto entra in contatto con tutte le realtà significative della vita sociale: le famiglie, la scuola, il quartiere, la parrocchia. Se riusciremo in questo intento potremmo contrastare più efficacemente i fenomeni di violenza, di disagio che attraversano tutti i livelli della società occidentale. Quando un giovane, un bambino diventa vittima, noi adulti abbiamo l'obbligo di agire non solo sul piano professionale e istituzionale, ma anche come singole persone. Solo in questo modo potremo ridurre l'ondata di disgregazione e di violenza che ci sta attraversando. Rendersi oggi disponibile per un affidamento significa quindi partecipare e lavorare per una società migliore, perché capiremo e faremo capire ai nostri figli cos'è il disagio sociale, e quanto siamo fortunati a non esserne stati attraversati; e con il nostro operare saremo in grado di far comprendere ai componenti della famiglia più debole come la società non si chiuda ai loro bisogni, ma ci utilizzi come risorsa non solo a loro vantaggio ed a vantaggio dei loro figli, ma a vantaggio dell'intero contesto sociale. L'affido, dunque, non è il primo passo per possedere i bambini ed espropriarli ai genitori naturali -come qualcuno ancora pensa- ma uno strumento sociale per aiutarli a crescere, per educarli ed istruirli, con l'obiettivo finale di renderli, a conclusione del percorso di affido, a genitori meno inadeguati, perché questi ultimi, aiutati e sostenuti dai Servizi territoriali nel corso del periodo di affidamento, avranno acquistato maggiore consapevolezza del proprio ruolo, responsabilizzandosi ai loro doveri. Una mamma affidataria non è, dunque, una mamma per sempre; è però una figura che spesso resta nella storia personale di un bambino come una delle persone più care, alla quale egli farà riferimento nel corso della sua vita. Possiamo allora dire che l'affido è una sorta di assistentato sociale di tipo comunitario, che permette di accogliere con spirito di solidarietà i bambini del quartiere o della città. L'affidamento è un lievito, perché è espressione di un atteggiamento culturale di apertura alla diversità e di sostegno al bisogno; in una società povera di relazioni significative, che danno senso alla vita, costituisce un modello che può essere di riferimento per la diffusione e l'elaborazione del valore costituzionale della solidarietà, unico efficace antidoto ai rigurgiti di violenza e di morte.

Relazione al convegno "Affidamento Minorile" di:

Melita Cavallo

Capo Dipartimento Giustizia Minorile,
Ministero della Giustizia

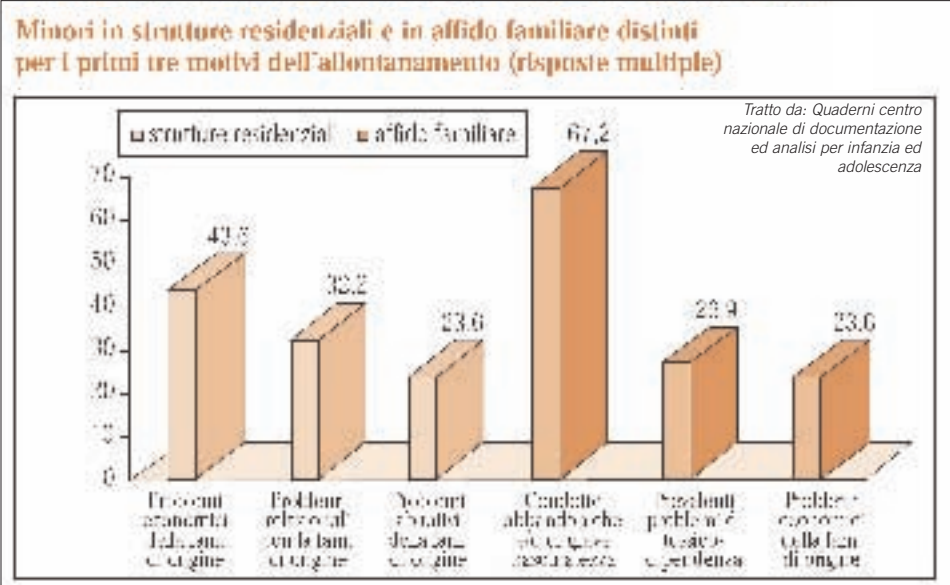


Trieste, venerdì 18 maggio 2007, Convegno "Affidamento minorile - storia, attualità e prospettive" dove la dr.ssa Melita Cavallo ha presentato questa relazione. Da sinistra: Franco Ban, Alessandro Arnoletti, Francesco Milanese, Melita Cavallo, Arrigo De Pauli, Lino Schepis, Massimiliano Fanni Canelles

Temporaneità o precarizzazione degli affetti?

Nel mio Ufficio di Pubblico Tutore ho visto tante esperienze di affidamento, ma vengo anche da un'esperienza personale di affido di quelli prorogati e prorogati. La legge 184, che è stata modificata nel 2001, è una legge che al suo articolo 1 parla del diritto del bambino di vivere, crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Quel "propria" vuol dire che quando la sua famiglia non ce la fa, ci vuole una famiglia che lui possa continuare a percepire come propria: questo è il senso dell'adozione. Però prima di dover ricorrere all'allontanamento, prima di rescindere i legami tra un bambino e la sua famiglia, quel propria inequivocabilmente indica la famiglia in cui è nato. Le responsabilità genitoriali della famiglia, quando questa attraversa un momento di difficoltà, devono essere sussidiate attraverso interventi di sostegno sociale ed economico perché siano i genitori i protagonisti dell'esercizio dei loro compiti, non perché siano sostituiti da altri soggetti. L'esperienza dell'affidamento rappresentata da un punto di vista teorico, una seria ipotesi di responsabilità sociale delle famiglie, laddove c'è la possibilità di incontrarsi tra soggetti e tra famiglie, per cui non si affida un bambino, ma si affida una famiglia ad un'altra famiglia. Con la legge del 2001, si è cercato di eliminare una delle ambivalenze del discorso

dell'affidamento, e cioè che l'affidamento poteva essere giudiziale o consensuale. L'affidamento è dunque innanzitutto consensuale. Il servizio che lo dispone opera per supportare sussidiariamente ai sensi dell'articolo 30 della Costituzione, le responsabilità della famiglia. Sarebbe preferibile ritornare al concetto costituzionale di capacità superando la illogica definizione di temporaneamente inidoneo che tutt'ora la legge prevede. Il concetto di idoneità infatti è un concetto che esclude o include. Le capacità sono invece un concetto frazionabile: io posso avere delle capacità affettive, ma non economiche, delle capacità relazionali, ma non direttive od empatiche. Si può dunque intervenire sulla famiglia sulla base delle diagnosi delle capacità, quindi di quello che c'è e di quello che residualmente deve essere introdotto e sussidiato. Il provvedimento dunque è un supporto alle capacità genitoriali e il consenso che la famiglia esprime non riguarda il singolo spostamento del figlio in una famiglia, ma l'intera azione di recupero della famiglia naturale di cui l'affido è uno dei momenti, sicuramente il più forte, ma non l'unico né risolutore. Nel caso in cui non ci sia il consenso, si legge all'art.2, provvede il Tribunale per i Minorenni, che agisce sulla base degli articoli 330 e 333 del Codice i quali definiscono delle azioni protettive contro il comportamento dei genitori pregiudizievole per il figlio. La



Le famiglie naturali che si vedono portare via il bambino si sentono giudicate in termini di idoneità e questo fa sì che stentino ad accettare il consenso ad un progetto che, indipendentemente dalle parole degli operatori, è percepito come sanzionatorio



Francesco Milanese

manca di consenso è il segnale di un conflitto che non riguarda il provvedimento e n t o dello spostamento del bambino da una famiglia all'altra, ma la disponibilità dei genitori a rimettersi in discussione, a percepire i limiti del proprio agire e correggersi. Questa pervicace indisponibilità dei genitori a utilizzare le opportunità messe a disposizione da parte dei servizi può essere considerata pregiudizievole per il figlio e quindi necessitare di un provvedimento che non è più, almeno inizialmente, di sostegno ai genitori ma di mera protezione della prole. Ecco perché il provvedimento del giudice minorile è diverso per natura e struttura da quello consensuale, perché è un collocamento protettivo in una famiglia. Su questa base sarebbe opportuno rivedere molti protocolli operativi dei servizi locali sull'affido. Ragionare sul concetto di capacità e non di idoneità consentirebbe di modificare il rapporto tra il sistema dei servizi e le famiglie, perché le famiglie naturali che si vedono portare via il bambino si sentono giudicate in termini di idoneità e questo fa sì che stentino ad accettare il consenso ad un progetto che indipendentemente dalle parole degli operatori è percepito come sanzionatorio nel resto della società in cui si vive. La percezione della famiglia naturale è di essere messa in una condizione prossima al decadimento di potestà. E allora, assume un significato anche il tema della temporaneità, perché questa temporaneità definita sta a significare che si andrà a lavorare sulle capacità, non sull'idoneità, che è invece indefinita. L'esperienza delle proroghe prima della 149 è stata un'esperienza devastante perché la temporaneità è diventata precarizzazione. Quando uno dice: "Facciamo un affido per un anno, e poi

l'anno dopo vediamo", quel "vediamo" vuol dire che al ritorno dalle vacanze il bambino chiede: "Ma io, il prossimo anno vado a scuola qua o vado dalla mia mamma?" vuol dire tutta una serie di precarietà della relazione e della precarizzazione dei rapporti in tutto il sistema. Fortunatamente, la 149 dice che l'affido può essere prorogato solo dal Tribunale per i Minorenni. Se è prorogabile dal Tribunale per i Minorenni, vuol dire che quell'affido ha compiuto il suo percorso progettuale non raggiungendo tutti i suoi obiettivi: perciò è il Tribunale che deve valutare se esiste una presunzione di pregiudizio ed è quindi un'altra la natura del provvedimento che succederà. Ben venga la temporaneità invece se elimina la precarizzazione, perché è un tempo certo, un tempo che alcuni dicono troppo corto, forse, però dentro a questo c'è lo spazio proprio del servizio sociale, del sistema delle relazioni primarie e del sistema sociale d'intervento, tutto il resto è compito dell'autorità giurisdizionale. L'affido è un paradosso delle responsabilità, perché è intorno al principio di responsabilità di ciascuno dei soggetti che si occupa di questa cosa che può funzionare o meno, ed è anche un paradosso del limite: non si può parlare seriamente di affido, di solidarietà sociale o di responsabilità sociale della famiglia, senza avere rispetto del senso del limite che questa esperienza porta con sé. Il limite è il limite della famiglia affidataria che si vede incaricata di esercitare una genitorialità sussidiaria e non sostitutiva, sapendo di non avere una vera possibilità di incidere dentro a certe situazioni. L'esperienza ci dice che il bambino deve mantenere i rapporti con la sua famiglia però, quando il venerdì si riconsegna il bambino alla famiglia naturale, spesso il lunedì ritorna che è uno straccio e questa è una sofferenza del limite con la quale si misura l'esperienza stessa dell'affidamento. Papà e mamma sono papà e mamma di quel bambino, non ce ne sono altri e noi dobbiamo lavorare su quelli. A cosa serve allora l'affidamento? Quando ne parlo dico sempre, usando un'immagine montanara: tu affidario non sei lo zaino dentro il quale metti il bambino e lo porti alla sua meta, sei il basto dello zaino di quel bambino, il telaio che tiene su il bambino. Sono i bambini che devono portare lo zaino, lo zaino sono il papà e la mamma, con i loro limiti. Quel papà e mamma nessuno glieli potrà togliere e forse è necessario che loro abbiano un po' più di schiena, un po' di basto nel portare questo zaino per non esserne completamente schiacciati. Nella nostra Regione, la carenza di linee guida per i servizi sulla gestione dell'affidamento è un elemento che non aiuta né dal punto di vista dell'allocatione delle risorse, né dell'operatività. Ci sono 19 ambiti socio assistenziali e abbiamo 19 modelli di affidamento. Questo è il senso del limite, che è il limite del fatto che quando le famiglie si incontrano non si riescono a riconoscere, per cui non riescono a fare rete. All'interno di un progetto in cui il tempo è certo e la possibilità di offrire una solidarietà è certa, anche l'affidamento ad una famiglia senza figli può essere in qualche modo una risorsa. Così come bisogna smontare la pregiudiziale contro gli affidamenti precoci. Le famiglie giovani con figli piccolini sono più duttili, proprio perché sono più giovani e possono capitalizzare in modo maggiore l'aiuto che un'altra famiglia, un sistema di servizi e un sistema di relazioni possono dargli. Lo vediamo costantemente come risultato di feed-back nel lavoro che gli educatori fanno all'interno di gruppi di genitori nei nidi e poi nelle scuole elementari. In quell'età c'è la possibilità di offrire dei contributi significativi ai genitori perché recuperino le loro capacità genitoriali e diventino quella famiglia appropriata di cui i bambini hanno diritto.

Francesco Milanese

Tutore Pubblico dei Minori Friuli Venezia Giulia



"IL FOCOLARE" ONLUS

- L'associazione Il Focolare o.n.l.u.s. è nata dalla disponibilità di persone e famiglie sensibili alle difficoltà dei minori, bambini che vivono un'infanzia sofferta, che devono affrontare problemi più grandi di loro e hanno bisogno di qualcuno che li possa accogliere e orientare nel loro cammino di vita.
- L'associazione si compone di uno staff di professionisti che insieme a famiglie e volontari sostengono e promuovono attività di sensibilizzazione e formazione permanente sui temi dell'affido familiare.
- Il Focolare ha acquistato una grande casa nel Comune di Tapogliano, destinata nel tempo a diventare centro di accoglienza giornaliera per bambini in difficoltà familiare e punto di incontro residenziale per quei nuclei famigliari disponibili all'esperienza dell'affido.
- **Qual è la realtà dei minori in Friuli Venezia Giulia?**
- I minori affidati agli enti locali con decreto del Tribunale dei Minorenni hanno sempre più bisogno di essere accolti in un contesto familiare. In tutte le Province della Regione i Servizi Sociali e Sanitari necessitano di individuare famiglie disponibili all'affidamento come alternativa al collocamento in contesti di comunità per minori.
- La comunità deve essere presente dove il bisogno del minore non è affrontabile in un percorso riparativo con la famiglia naturale, dove il bambino non può più sviluppare le sue potenzialità e le sue opportunità di relazione e di affettività con i suoi genitori. In questo caso la comunità assume una funzione educativa sostitutiva al nucleo familiare in difficoltà. Costruisce laddove possibile, un percorso di sostegno al minore nel difficile riavvicinamento ai genitori naturali.
- La famiglia affidataria invece diventa il contesto di doppia appartenenza del minore, affidato a qualcuno che si può prendere cura di lui, temporaneamente, dove può trovare una collocazione idonea per la sua crescita, una risposta ai suoi bisogni e un indirizzo educativo alternativo alle difficoltà presentate dalla famiglia naturale. Nella famiglia affidataria nasce il riconoscimento del diritto di ogni bambino ad una famiglia capace di creare accoglienza, di dare affetto e cura e di garantire quegli indirizzi educativi che possano sviluppare le potenzialità in essere di ogni individuo in età evolutiva.
- Il Focolare onlus mira a sensibilizzare e coinvolgere la comunità nel farsi carico delle problematiche di alcuni minori e delle loro famiglie, sviluppando un modello di collegamento e di scambio professionale tra i Servizi, le Istituzioni e il volontariato sociale, al fine di sperimentare nuove risposte praticabili ai bisogni di collocazione e accoglienza dei bambini affidati.
- La rete di sostegno e aiuto che così viene a definirsi, pone al centro il minore con la sua storia spesso difficile e complessa, attorno a lui, in una sinergia di comunicazioni e interventi professionali, le famiglie "affidatarie e naturali" sostenute dai Servizi Sociali e sanitari, dal volontariato e da professionisti che affiancano Il Focolare nel suo obiettivo primario, quello di portare un sollievo e un sostegno alla vita del bambino in situazione di affido e accoglienza diurna.

OBIETTIVO

- Sostenere le famiglie affidatarie affinché non si sentano sole nei momenti critici, spesso causa di fallimento dell'esperienza di affido.
- La casa famiglia di Tapogliano si pone l'importante obiettivo di diventare "focolare per le famiglie", accoglienza per l'emergenza di bambino in difficoltà inviato dai servizi, accoglienza per i bambini in affido giornaliero e coinvolgimento delle famiglie naturali, punto di riferimento per iniziative, attività, risposte ai bisogni delle famiglie affidatarie e dei minori in condizioni di affido.
- Punto di incontro per le famiglie affidatarie residenti in altri luoghi per condivisione delle problematiche e sostegno da parte dei professionisti con incontri periodici.

Il Focolare Onlus

Uno sguardo su risorse e criticità

Alcune città hanno avviato e regolamentato l'affido familiare già alla fine degli anni '70 e, nello stesso periodo, si sono sviluppate le prime esperienze di associazioni familiari. In questi trent'anni molto è stato pensato e realizzato, è cresciuto il numero dei servizi affido, così come quello delle associazioni e delle reti familiari e molteplici sono certamente le risorse e le competenze sviluppate, dai servizi e dalle diverse realtà del volontariato e del privato sociale. Numerose, tuttavia, sono ancora le realtà in cui è carente, o addirittura assente, la presenza e l'intervento dei servizi pubblici, titolari dell'intervento sociale (Legge 328) e dell'affido familiare (Legge 149) e le eventuali esperienze di volontariato non possono vicariarne il ruolo

Il veloce mutare delle condizioni sociali richiede capacità d'ascolto ed analisi dei bisogni e adeguata programmazione e progettazione d'interventi, articolati e diversificati. Particolare significato assumono allora opportunità quali il Coordinamento Nazionale Servizi Affidato (CNSA), che, da dieci anni offre agli operatori dei Servizi socio-sanitari impegnati nell'affido familiare, occasioni di incontro ove poter confrontare e condividere riflessioni, esperienze, creando una sede permanente di dibattito, di formazione e di crescita sui temi inerenti l'affido familiare e le problematiche connesse. Il volano che ne ha messo in moto la costituzione è stata l'esigenza di superare la condizione d'isolamento che frequentemente caratterizza la pratica di questi operatori e l'esigenza e volontà di avere un punto di riferimento costante, non statico ma vitale e in evoluzione. Ad oggi i Servizi aderenti sono circa 60 (e vi sono sempre nuove adesioni), provenienti da vari contesti e la ricchezza del contributo del CNSA nasce proprio dalla diversità che caratterizza il contesto territoriale, organizzativo, operativo di ognuno dei Servizi aderenti. La spinta innovativa della legge quadro di riorganizzazione dei Servizi Sociali n° 328/00 e della successiva legge di riforma dell'affido familiare n° 149/01 ha stimolato la necessità di una rilettura dei ruoli e delle funzioni dei vari soggetti pubblici e privati coinvolti nei percorsi di accoglienza temporanea di minori. Condividendo appieno il bisogno di riflessione sul rapporto tra la pubblica amministrazione ed il privato sociale nei percorsi di affido familiare che, in misura sempre maggiore e da più parti, si avverte in questi ultimi anni, il CNSA, già nel 2001, ha avviato un dialogo di riflessione comune su temi specifici con le maggiori associazioni del privato sociale che lavorano nell'ambito dell'accoglienza e dell'affido. Tale lavoro si è organizzato in due incontri l'anno, nei quali ci si confronta e si condividono i documenti predisposti dal CNSA, si raccolgono proposte per nuove riflessioni, si affrontano temi emergenti. Il CNSA, in questi dieci anni di lavoro, ha quindi portato a termine la stesura del documento sull'affido sine die ed ha curato la redazione di un articolo sulla Legge n. 149/2001, per poi predisporre, anche attraverso il confronto e la condivisione con le Associazioni, la stesura di documenti relativi a temi specifici:

- affido di piccolissimi: affidamento urgente e di breve durata, con finalità diagnostiche rispetto alla situazione nel suo complesso e rispetto alle capacità genitoriali;
- promozione dell'affido, che può essere efficacemente realizzata solo in un contesto in cui servizio pubblico e privato sociale si riconoscono reciprocamente quali portatori di competenze e funzioni diverse e siano esplicite le responsabilità e i limiti di ciascuno;
- affido di adolescenti: età in cui tutti gli interventi educativi risultano particolarmente delicati e difficili e anche l'affido richiede attenzioni peculiari, in particolar modo per quanto riguarda il momento del raggiungimento della maggior età;
- affido di minori stranieri, tema di rilievo per il sempre maggior numero di minori stranieri presenti nel nostro Paese e per tutti gli aspetti che tali affidi implicano;
- affido internazionale, rispetto al quale erano state presentate,

nella scorsa legislatura, specifiche proposte di legge;

- nuove forme di accoglienza: affido familiare e accoglienze modulate per rispondere adeguatamente ai nuovi bisogni. Tali documenti costituiscono una condivisione della riflessione e dell'esperienza tecnica degli operatori dei Servizi aderenti al CNSA, messa a disposizione degli operatori di tutta Italia quale supporto per l'avvio e il consolidamento dei servizi affido. Vogliono inoltre essere di spunto per nuove riflessioni ed esperienze.

Lo sguardo del CNSA sullo scenario attuale

Negli ultimi anni, nei Servizi, si è avviato un percorso di riflessione, evidenziando la necessità di sviluppare forme innovative e flessibili d'accoglienza, in grado di rispondere alle diverse situazioni, come gli affidi «difficili» quali quelli di adolescenti, che richiedono un sostegno specifico, o le nuove esigenze emergenti (come la situazione dei minori stranieri, o di madre/bambino): accoglienze che vanno dal buon vicinato alle forme d'affido professionale. La scelta di uno strumento piuttosto che un altro è determinata da una serie d'elementi, quali la necessità di ricorrere o meno a interventi temporaneamente sostitutivi del ruolo genitoriale, la valutazione della situazione familiare rispetto agli elementi di rischio e le risorse presenti, il livello di consapevolezza e di collaborazione della famiglia d'origine. Quando occorra, si possono attuare, in un regime di consensualità, forme d'accoglienza che non prevedono la separazione tra minore e famiglia quali il buon vicinato: accoglienza, perciò, come vicinanza al disagio, alle difficoltà, alle fatiche dei minori e dei loro genitori. Concretamente, si va dall'aiuto attraverso azioni quotidiane, anche di tipo organizzativo, al sostegno nell'organizzazione della famiglia in momenti particolari, all'accompagnamento all'autonomia di giovani adulti già in carico ai Servizi per minori. Una seconda possibilità sono gli interventi di sostegno rivolto a nuclei mono-parentali che necessitano di un supporto per il raggiungimento di una piena autonomia, ma per i quali, comunque, vi sono ragionevoli previsioni di evoluzioni positive (anche quando il genitore è ancora minorenni). Per favorire lo sviluppo delle capacità genitoriali, dell'autonomia e l'acquisizione di alcune abilità per l'autogestione del quotidiano (organizzazione e gestione del tempo, ricerca del lavoro, ricerca della casa, gestione domestica, gestione dei soldi) nonché il rafforzarsi dell'autostima, il piccolo nucleo può essere accolto nell'abitazione della famiglia ospitante o vivere, da solo o con un altro piccolo nucleo, in un appartamento autonomo in prossimità della famiglia di sostegno. Le difficoltà emergenti e la necessità di pensare forme alternative all'istituzionalizzazione anche per minori «difficili», hanno reso indispensabile e opportuno pensare e avviare interventi di sostegno alle famiglie coinvolte in affidi familiari particolarmente onerosi. Sono così state realizzate esperienze innovative, come quella delle «famiglie professionali» o l'utilizzo di specifici supporti (intervento d'educatori professionali, strutture d'appoggio diurno e residenziale, mediatori culturali ecc.). Queste soluzioni, pur non rientrando nella classica definizione dell'affidamento familiare, rappresentano il tentativo di identificare ulteriori risposte a situazioni particolarmente problematiche.

Anche in queste sperimentazioni deve essere comunque garantita la stessa metodologia e qualità prevista per le altre forme di affido. Va sottolineato, tuttavia, che, per situazioni particolarmente compromesse permangono vuoti di risposte: occorrono quindi riflessioni più ampie ed interventi mirati anche da parte della Magistratura (affidamenti giudiziari, dichiarazione dello stato di abbandono e di adottabilità). Questo, soprattutto nelle situazioni in cui le problematiche personali — tossicodipendenza, alcolismo, problemi psichiatrici — spesso aggravate da criticità relative all'abitazione e al lavoro, incidono pesantemente sugli sforzi e le possibilità di svolgere la funzione genitoriale.

Quali prospettive e necessità per lo sviluppo ed il consolidamento dell'affido?

L'affido familiare è un intervento complesso e delicato: i bambini, i ragazzi si trovano a vivere una doppia appartenenza, a “confrontarsi” necessariamente con le difficoltà ed i limiti della propria famiglia, ma hanno anche l'essenziale opportunità di vivere una positiva dimensione familiare ed affettiva. L'accoglienza di un minore da parte di una famiglia che non è la sua, d'altra parte, non è una questione privata, ma un fatto sociale che deve impegnare l'intera comunità locale, tenendo conto che una famiglia “che funziona” è basilare per il buon funzionamento di tutte le istituzioni sociali, politiche, economiche, educative della società. Ma ciò può avvenire solo all'interno di una comunità sensibilizzata, capace di raccogliere la sfida della giustizia e della solidarietà, spinta da cui nasce la disponibilità all'affido. Oggi l'orientamento delle attuali politiche sociali si è attestato sul modello del welfare mix che chiama le istituzioni, il terzo settore e la stessa società civile ad un cammino impegnativo: nell'ambito della tutela è necessario, tuttavia, che tale sviluppo sia garantito dalle professionalità e capacità che negli anni si sono espresse nell'ambito dei servizi pubblici, capaci di garantire le parti più deboli della società e i diritti inalienabili di ciascuno, avendo presente che tale competenza non può in nessun modo essere delegata (vedi legge 328/00). Tale contesto fa sì che diventi fondamentale e imprescindibile chiarire in modo condiviso il ruolo e la presenza dei Servizi e il contributo del “privato”, che, se competente e qualificato, riveste un ruolo fondamentale: testimonianza, con il suo impegno e capacità, che la solidarietà e l'accoglienza rappresentano valori importanti e significativi che rendono migliore il contesto in cui noi tutti viviamo ed amplia le risorse e gli strumenti sulle quali il Servizio Pubblico può contare nella realizzazione del sostegno. Va inoltre segnalata la funzione di

mediazione, se non addirittura di vera e propria “facilitazione”, che sovente le Associazioni svolgono tra il mondo “istituzionale” del Servizio Pubblico e la dimensione “privata” delle famiglie, garantendo per i primi un adeguato livello formale e per gli altri la possibilità di spendersi in una relazione meno strutturata e fortemente empatica. Nell'affido familiare, per altro, il contributo del “privato” nel senso più ampio del termine è, da sempre, necessario ed indispensabile, perché questa esperienza richiede l'instaurarsi di un rapporto di

aiuto e solidarietà tra privati (la famiglia di origine del bambino e la famiglia che lo accoglie), in cui il servizio pubblico, l'Autorità Giudiziaria, lo Stato nel suo insieme, svolgono una funzione di mediazione, di tutela e di garanzia. L'affido e l'accoglienza familiare richiedono però di assumere un orizzonte più vasto della semplice erogazione di un servizio: il Servizio Pubblico ed il Privato Sociale, perciò, devono operare sul modello della “partnership” in un rapporto dialettico di sussidiarietà, nella distinzione e valorizzazione delle differenze, integrando i vari contributi all'interno di una progettualità più ampia, tipica delle diverse forme di affido ed accoglienza familiare. Presupposto fondamentale per lo sviluppo di tale rapporto è la realizzazione di un'azione coordinata a rete dei vari soggetti che operano nel settore, in cui un servizio pubblico forte delle proprie funzioni di garante, di indirizzo e di verifica degli interventi ed un associazionismo competente e qualificato si confrontano produttivamente, per co-costruire un linguaggio ed una prassi comune, pur nel rispetto di funzioni, identità professionali e ruoli. La rete, però, indipendentemente dal modello che s'intende applicare, non si costruisce solo tramite la definizione di norme e standard procedurali: occorre innanzitutto saper “pensare in rete”, ossia essere in grado di mettersi nei panni degli altri, di vedere il mondo anche dal loro punto di vista, di cercare i punti di contatto tra le diverse prospettive, per costruire città dove famiglie aperte all'accoglienza, operatori del pubblico e del privato realizzano un progetto comune. Si tratta di un percorso non semplice, che necessita di elementi essenziali, come la motivazione al servizio e l'apertura alla co-responsabilità, sui quali bisogna lavorare affinché si rafforzino e si diffondano a tutti i soggetti in gioco. Se questo avviene, allora, man mano che l'esperienza procede, ci si lascia reciprocamente contaminare, si stabiliscono relazioni di fiducia e “l'altro” (operatore, organizzazione, ente) non è più percepito come una controparte, bensì come un compagno di strada, in un continuo processo di arricchimento e crescita. Appare dunque quanto mai necessario lavorare insieme, con la disponibilità ad aprirsi al nuovo e senza difendere posizioni pre-costituite, in un processo che non può mai dirsi completamente esaurito: si tratta di costruire un pensiero ed un linguaggio comune e non procedure o schemi. Lavorare insieme significa aprirsi al cambiamento, rinunciare ad un'identità forte a favore di un “pensiero debole”, ma forte nei presupposti di base e questa è la condizione perché il rapporto tra pubblico e privato possa continuare ad evolversi. La legge, che assegna al Servizio Pubblico la funzione di garante della tutela dei diritti dei minori, ribadisce che la titolarità della promozione e della gestione dell'affido familiare è dell'ente pubblico e conserva all'esclusiva pertinenza dell'ente locale le funzioni inerenti la disposizione degli affidi ed i relativi compiti di controllo del corretto svolgimento dell'affido. Prevede però un preciso spazio di collaborazione da parte delle Associazioni Familiari, anche se con sostanziali diversità:

- per quel che riguarda la promozione dell'affido il coinvolgimento delle Associazioni è facoltativo, in quanto gli enti “possono” stipulare convenzioni per la realizzazione di tali attività;
- circa il sostegno agli affidi in corso e la definizione/verifica del progetto il coinvolgimento delle Associazioni è obbligatorio ma esclusivamente ausiliario, in quanto l'ente locale si avvale (non “può avvalersi”) dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari, ma l'intervento delle Associazioni si aggiunge all'intervento pubblico, che non può non essere realizzato o delegato in toto. La sensibilizzazione e la promozione sono pertanto il terreno privilegiato della collaborazione tra i Servizi Sociali locali ed il privato sociale e su questo tema il CNSA e le Associazioni hanno elaborato, nel 2003, uno specifico documento del quale ricordo i punti chiave:
- l'affido può svilupparsi solo nell'ambito di una complessiva promozione di una cultura della solidarietà e dell'accoglienza, che porti all'effettivo riconoscimento e sostegno dei diritti ed esigenze dei bambini e delle loro famiglie;
- occorre che pubblico e privato si riconoscano reciprocamente quali portatori di competenze e funzioni diverse, trovando sinergie e linguaggi comuni, rispetto a obiettivi chiari e definiti;
- nella fase di co-progettazione delle iniziative di promozione si



Il dovere di proteggere, il diritto d'amare

Gli impedimenti momentanei normalmente si risolvono in affidi in ambito parentale a iniziativa degli stessi genitori. Se ci sono, invece, difficoltà conseguenti a carenze più profonde, che determinano il sostanziale abbandono del minore, entra in gioco l'affido eterofamiliare



Anna Maria Bernardini de Pace

del suo futuro rientro e, fino a quel momento, sono tenuti a provvedere, in vece dei genitori, alla cura, al mantenimento e all'educazione del minore, avendo l'esercizio (non la titolarità) della potestà genitoriale. In concreto, si devono, per esempio, occupare dei rapporti con la scuola e con i medici, oltre che del soddisfacimento di tutte le esigenze materiali del bambino che hanno accolto e possono godere di tutte le agevolazioni normalmente previste per i genitori quali, per esempio, l'astensione dal lavoro in caso di malattia del minore, la percezione degli assegni familiari e gli sgravi fiscali per il minore "a carico". In ogni caso, nell'esercizio delle loro funzioni, gli affidatari sono tenuti a rispettare le indicazioni fornite sia dal giudice che ha disposto l'affidamento, sia dai genitori biologici, purché non decaduti o sospesi dalla potestà parentale. L'affidamento - normalmente di durata non superiore ai due anni, ma prorogabile se ritenuto rispondente all'interesse del minore - viene, infine, revocato quando cessano le cause che lo avevano reso necessario o quando diviene contrario e non più rispondente all'interesse del minore. Oppure se il minore è stato definitivamente abbandonato dalla propria famiglia o il rapporto genitoriale è giudicato irrecuperabile e irreparabile, può esistere l'ipotesi dell'adozione del minore da parte degli affidatari. La legge prevede, inoltre, che solo quando non è possibile l'affidamento familiare è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o (purché il minore abbia già compiuto i sei anni) in un istituto di accoglienza. A quest'ultimo proposito, è bene sapere che la legge 149/2001 ha disposto che il ricovero in istituto (in considerazione degli eventuali effetti negativi sull'equilibrio psico-affettivo del bambino) non è più possibile dal 31 dicembre 2006, dovendo disporsi solo l'affidamento ad altra famiglia oppure, in subordine, in una comunità di tipo familiare. In conclusione, l'affidamento eterofamiliare è funzionale a impedire - attraverso il contestuale recupero della famiglia d'origine, affinché sia nuovamente capace di assolvere in pieno la sua funzione e purché ciò sia davvero possibile - l'intempestiva pronuncia di adottabilità. Per tale ragione è fondamentale anche il ruolo dei Servizi Sociali, che, nel periodo dell'affidamento, si devono operare attivamente per il compiuto "risanamento" della famiglia d'origine. E, a differenza dell'adozione che a volte soddisfa l'esigenza degli adottanti di essere genitori, è un difficile gesto d'amore totale e disinteressato. Gravidio di responsabilità e di rinunce personali di chi è così altruista da accettare, il più delle volte, di essere genitore "a tempo determinato". Nel solo ed esclusivo interesse di bambini a cui dedicano non solo attenzioni materiali, ma anche e soprattutto attenzioni affettive. Nel silenzio della volontà del cuore e nell'attesa di un'inevitabile separazione. Fino a quando (e se) i genitori "veri" non saranno di nuovo in grado di esserlo.

Anna Maria Bernardini de Pace

Avvocato divorzista, giornalista e scrittrice

dovranno fondere la conoscenza dei bisogni (in genere patrimonio dei Servizi) e la conoscenza del territorio e delle sue risorse (generalmente meglio conosciuta dalle Associazioni);
- la collaborazione tra pubblico e privato nell'ambito della promozione ha un suo naturale proseguo nella fase informativa/formativa rivolta alle famiglie interessate. L'associazionismo è inoltre competente nel collaborare per il mantenimento della motivazione all'affido nelle famiglie, sia attraverso progetti specifici condivisi, sia attraverso una continua sollecitazione al pubblico rispetto alle responsabilità che gli sono proprie. Per garantire effettivamente, allora, la tutela ed il sostegno dei bambini, dei ragazzi, anche quando ne sia necessario l'allontanamento dalla propria famiglia, ed evitare il grave rischio, se i Servizi e la Magistratura non sono dotati di adeguato personale e di idonee preparazione ed organizzazione, che vengano a concretizzarsi affidi sine die o si prolunghino gli inserimenti in strutture d'accoglienza a causa di difficoltà nell'aiutare e sostenere la famiglia di origine, per scarsa attenzione nel valorizzare i piccoli cambiamenti che si manifestano nella stessa, per carenza di decisioni rispetto alla conclusione dell'affido, sul rientro del bambino a casa o sul percorso dell'adozione, è necessario che:
- i Servizi siano attivi in tutto il territorio e possano sviluppare pienamente il loro ruolo (venendo dotati di risorse umane ed economiche adeguate e costanti), per attivare e sostenere concreti e significativi servizi ed interventi di sostegno alla famiglia d'origine, al minore, alla famiglia affidataria, anche in collaborazione con le diverse realtà associative e del volontariato. La Legge 149, pur rilevante, ha, infatti, riconosciuto ed assegnato agli Enti Pubblici la competenza sull'affido (coinvolge un'articolata ed ampia rete di soggetti che richiede energie, sensibilità, capacità peculiari e competenze professionali), ma tali Enti ad oggi devono e possono muoversi solo nell'ambito delle proprie risorse e ben sappiamo quanto queste sono spesso veramente limitate e comportano scelte, anche dolorose, rispetto alle priorità e possibilità d'intervento;
- siano predisposte, con gli operatori competenti (e su questo sta

in particolare lavorando il CNSA) e le associazioni specifiche, linee guida a livello nazionale, che garantiscano su tutto il territorio italiano corrette ed analoghe modalità, sia per quanto riguarda il ruolo e l'intervento dei servizi affido, sia riguardo alla predisposizione ed attuazione dei progetti di affido, sia rispetto alla valutazione e formazione delle famiglie affidatarie, sia per quanto concerne i sostegni tecnici ed economici per gli affidatari (contributo mensile, esenzioni per accesso e fruizione di servizi, spese di carattere sanitario,);
- la formazione, l'aggiornamento ed il confronto professionale (e la conoscenza delle diverse esperienze), il monitoraggio degli interventi, lo studio e la riflessione rispetto ai mutamenti sociali ed il modificarsi delle esigenze e delle risorse, siano considerati prassi indispensabili a garanzia della qualità ed efficacia degli interventi, anziché, come spesso avviene, lasciarli affidati alle scelte delle singole amministrazioni ed alla buona volontà degli operatori;
- siano disponibili risorse economiche ed umane per la promozione dell'affido, che necessariamente deve essere capillare e continuativa;
- sia sostenuta e valorizzata l'esperienza delle famiglie affidatarie, delle Associazioni e delle Reti di famiglie, perché costituiscono un importante punto di riferimento per le famiglie ed il loro contributo è una grande ricchezza, che integra ed amplia il lavoro degli operatori sociali. Tutto ciò richiede allora urgentemente la messa in campo, a livello nazionale e locale, d'investimenti e risorse costanti e rilevanti e l'emanazione d'indicazioni vincolanti per le Pubbliche Amministrazioni (rispetto all'organizzazione di Servizi Sociali e di Servizi Affido), senza le quali la "risorsa" affido non può decollare, disattendendo così al diritto, unanimemente riconosciuto, di ogni bambino ad una famiglia che ne abbia cura e l'accompagni nella costruzione delle basi della propria vita.

Liana Burlando

Responsabile affido familiare Comune di Genova

Segreteria CNSA (Coordinamento Nazionale Servizio Affidi)

ANFAA - DAL 1962 DALLA PARTE DEI BAMBINI

L'ATTIVITÀ - Le statistiche ufficiali dimostrano che, a causa dello scarso impegno delle istituzioni competenti, ancora 15.000 minori sono costretti a crescere in strutture assistenziali nonostante siano conosciute da oltre trent'anni le conseguenze negative della carenza di cure familiari e sia in continuo aumento il numero delle famiglie disponibili all'accoglienza. Anche nuovi fenomeni si affacciano all'orizzonte: dai problemi legati alle recenti scoperte scientifiche che consentono maternità fino a pochi anni fa inimmaginabili, alle ondate di migrazione a livello europeo ed extra-europeo, con le migliaia di profughi che cercano nei paesi più ricchi un futuro meno incerto. Sono queste le ragioni che sollecitano l'ANFAA ad estendere il proprio impegno a tutte le situazioni di abbandono dei minori e di difficoltà familiari. L'Associazione ha sempre basato le proprie scelte ed analisi su un'attenta e puntuale valutazione della realtà, grazie alla raccolta sistematica di una documentazione imponente, anche per incarico di Pubbliche Amministrazioni (Ministero dell'Interno, Consiglio Nazionale sui Problemi dei Minori, ecc.) fin dagli anni settanta.

GLI OBIETTIVI - A fronte di quanto sopra l'ANFAA si è posta come obiettivo quello di promuovere il diritto di tutti i minori - compresi quelli handicappati o malati - a crescere in una famiglia, anzitutto la loro, d'origine, e quando questo non è possibile, secondo le situazioni in una adottiva o affidataria.

Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso:

- lo sviluppo dei servizi pubblici primari, sociali ed assistenziali, al fine di prevenire, per quanto possibile, le situazioni di abbandono parziale o totale dei minori;
- l'attuazione degli interventi di aiuto alle famiglie in difficoltà per evitare l'allontanamento immotivato dei minori dal nucleo familiare di origine;
- il tempestivo inserimento presso famiglie o persone affidatarie, da parte dei servizi locali, dei minori il cui nucleo familiare non è in grado, per un periodo più o meno lungo, di provvedere alla loro crescita, educazione, istruzione;
- la sollecita adozione, pronunciata dai Tribunali per i Minorenni, dei minori privi di assistenza morale o materiale da parte dei genitori o dei parenti;
- la realizzazione di comunità di tipo familiare, di sei-otto posti, inserite nel contesto sociale per ospitare temporaneamente minori in difficoltà;

LE TEMATICHE - Attualmente l'ANFAA prosegue nel proprio impegno, basato sull'esperienza concreta delle oltre 20.000 famiglie adottive e affidatarie che in questi quasi 40 anni hanno fatto parte dell'associazione e sul confronto con tutte le altre realtà del volontariato per:

- studiare e perfezionare proposte di intervento in alternativa alla permanenza in situazioni familiari compromesse o alla istituzionalizzazione;
- stimolare gli Enti Pubblici e la Magistratura minorile per la corretta attuazione delle leggi vigenti e verificare la qualità degli interventi;
- promuovere l'adozione e l'affidamento familiare dei bambini, compresi quelli grandicelli o handicappati o ammalati;
- proporre forme di solidarietà dirette a prevenire l'abbandono dei bambini nei Paesi in via di sviluppo, attraverso il sostegno delle famiglie in difficoltà e la promozione dell'affidamento e dell'adozione, secondo le situazioni;
- affermare il valore dell'adozione internazionale come concreto riconoscimento dell'uguaglianza di tutti i bambini nel fondamentale diritto alla famiglia;
- confrontare le legislazioni vigenti in materia nei vari Paesi europei in vista di una loro maggiore integrazione a vantaggio dei minori e non degli adulti.
- sensibilizzare l'opinione pubblica su queste tematiche per favorire la crescita di una cultura relativa ai minori per contrastare la crescente cultura "adulto-centrica";

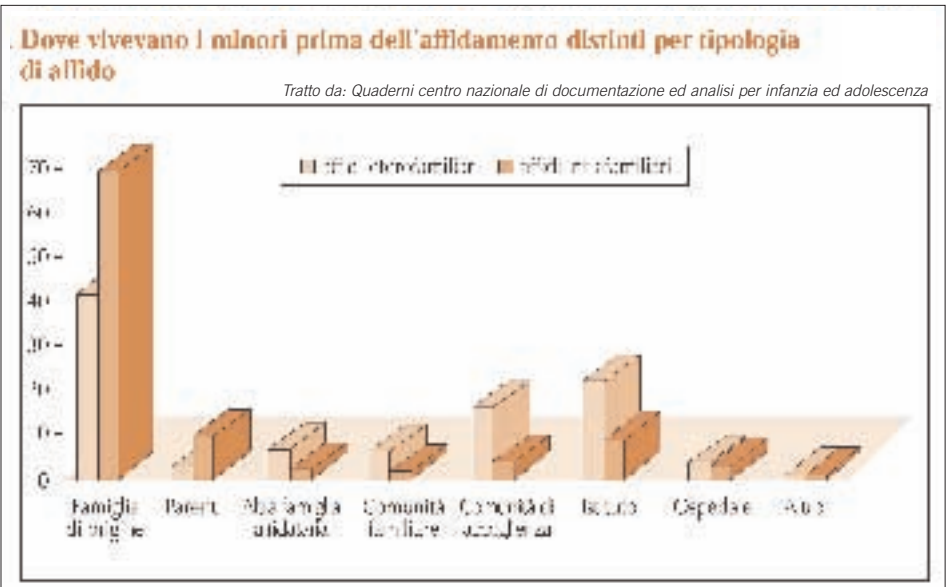
IL FUTURO - L'impegno su questi temi comporta serietà di analisi ed attente valutazioni per ottenere sempre tutte le informazioni utili per assumere prese di coscienza ponderate; affrontare questi problemi dalla parte dei bambini richiede una modifica profonda del modo di porsi da parte delle istituzioni e della società civile. In questo senso l'ANFAA continuerà ad attivarsi nella ricerca di energie e forze sufficienti ad affrontare nel modo migliore l'impegno arduo che ancora l'aspetta per garantire la piena tutela dei minori in Italia. Si augura quindi che, come è accaduto lungo i quasi quaranta anni della sua attività, sia possibile contare sull'aiuto di altre decine, centinaia, migliaia di volontari attenti alle esigenze e ai diritti dei bambini con gravi difficoltà familiari o in stato di adottabilità. Altrettanto importante sarà, come già in passato, il contributo delle altre Associazioni, degli operatori sociali, dei magistrati e degli enti pubblici e privati che intenderanno continuare ad impegnarsi, insieme con noi, con gli stessi obiettivi.

L'importanza della temporaneità

L'insieme delle leggi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza impegna gli enti locali e mira a un sistema integrato e organizzato di interventi a favore dei diritti dell'infanzia, in collaborazione con le istituzioni e le agenzie educative. Nella nostra legislazione, l'affidamento familiare è regolamentato dalla legge n. 184 del 4 maggio 1983, modificata con la legge n. 149 del 28 marzo 2001 "Diritto del minore ad una famiglia" quale forma di protezione e di tutela nei casi in cui la famiglia non sia temporaneamente idonea a crescere ed educare i figli. L'affidamento familiare è un'attività che sostiene la tutela dei diritti all'infanzia, garantendo al bambino il diritto a crescere in una famiglia che possa soddisfare le sue esigenze educative e affettive, in grado di rispettare i suoi bisogni, tenendo conto delle sue caratteristiche personali e familiari e della specifica situazione di disagio. L'affidamento familiare è un intervento a "termine" di aiuto e sostegno, particolarmente significativo, che si attua per sopperire al disagio e alla difficoltà di un bambino e della sua famiglia che, temporaneamente, non è in grado di occuparsi delle sue necessità affettive, accuditive ed educative.

Le famiglie d'origine dei minori affidati

sono famiglie, spesso conosciute dai servizi Sociali, con bisogni e difficoltà di tipo diverso, che non riescono da sole a occuparsi dei propri figli in modo adeguato e a offrire loro tutto ciò di cui hanno bisogno per crescere. La temporaneità, il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine, la previsione del rientro del minore nella propria famiglia d'origine sono le principali caratteristiche dell'affido. Dal 2000 la Legge 328 assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e Servizi Sociali, promuove interventi per migliorare la qualità della vita dei minori e della famiglia, offre risposte ai bisogni e al disagio individuale e familiare nelle difficoltà sociali (riconosce e agevola il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle organizzazioni di volontariato) nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali. Nell'intento di favorire lo sviluppo di politiche sociali e per attuare una più incisiva azione di tutela e di sostegno a percorsi educativo-evolutivi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza e nell'intento di attuare degli interventi in grado di fornire soluzioni ai problemi di integrazione sociale e di promozione del benessere per i gruppi più vulnerabili, i Comuni



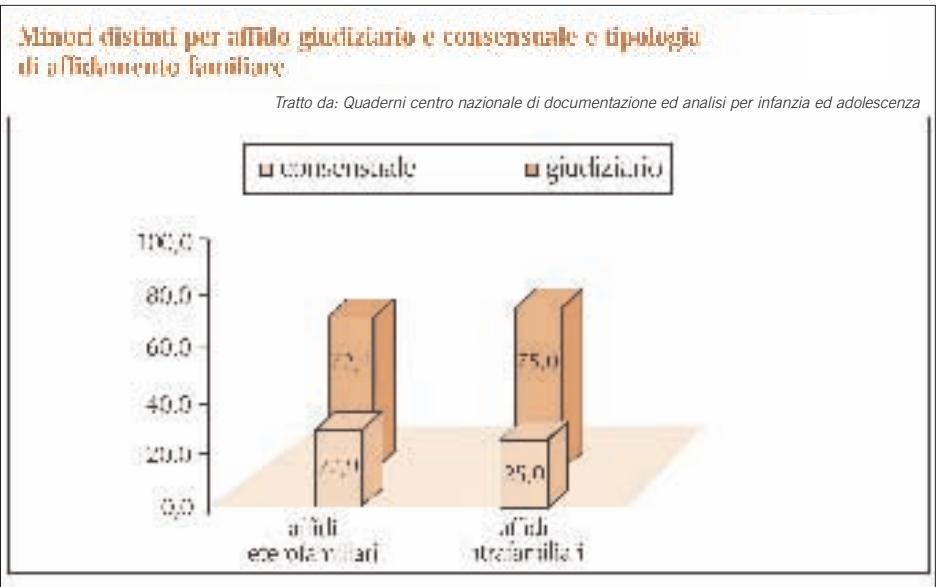
L'affidamento familiare è un intervento a "termine" di aiuto e sostegno, particolarmente significativo, che si attua per sopperire al disagio e alla difficoltà di un bambino e della sua famiglia che, temporaneamente, non è in grado di occuparsi delle sue necessità

dell'Ambito C7 hanno attivato una serie di Servizi, tra cui il Servizio Affidamento. Il nostro servizio è composto da un'équipe multidisciplinare che opera in contiguità con le équipes socio-sanitarie dei Comuni dell'Ambito. Il Servizio promuove la cultura dell'affido svolgendo una continua attività di sensibilizzazione sulle finalità dell'affidamento, rivolta alla popolazione, allo scopo di suscitare disponibilità al sostegno di nuclei familiari in difficoltà. Raccogliamo la disponibilità delle persone interessate all'affido ed effettuiamo un primo colloquio di orientamento, attiviamo un percorso di formazione-informazione come previsto dalle linee guida regionali. Formalizziamo l'affidamento attraverso un atto di impegno degli affidatari e della famiglia d'origine, disponiamo assieme ai Servizi Sociali dei comuni il provvedimento di affido. Predisponiamo per ciascun affido un progetto educativo individualizzato, individuando tempi e modalità degli incontri tra il minore e la famiglia d'origine ove previsto, predisponendo interventi di sostegno necessari al bambino e alla sua famiglia d'origine per rimuovere le difficoltà che hanno determinato l'allontanamento del bambino e ripristinare le condizioni per il suo rientro. Forniamo sostegno alla famiglia affidataria ed effettuiamo per ciascun affido un monitoraggio e relazioni periodiche rispetto agli obiettivi prefissati. L'organizzazione del servizio affido si realizza attraverso l'integrazione tra il lavoro dei Servizi Sociali territoriali e il Servizio stesso. Il nostro è anche un lavoro sul territorio con opere di sensibilizzazione e attraverso rapporti con le istituzioni, con le scuole, parrocchie e centri di aggregazione. Attualmente il nostro servizio segue 35 minori, 35 famiglie affidatarie e 15 famiglie d'origine.

Lucrezia Gazzillo
Coordinatore del servizio affido ambito C/7,
legge 328/00

Una volta c'erano le famiglie allargate

Purtroppo può capitare che una madre ed un padre si trovino ad attraversare una fase di difficoltà che, se protratta nel tempo, finisce con l'impedir loro di occuparsi del figlio in maniera adeguata. In passato spesso le famiglie allargate con nonni e zii riuscivano ad essere di aiuto nei casi di bisogno ma con il modificarsi della cultura e dei rapporti familiari il legislatore con la Legge n.184 del 1983, successivamente modificata dalla n.149 del 2001 ha deciso di definire le regole perché la società possa prendersi cura delle famiglie in difficoltà. L'affido, che è e deve rimanere temporaneo, permette al bambino figlio di genitori in difficoltà di essere accolto presso una nuova famiglia, che ha il compito di mantenere e persino incentivare i rapporti con papà e mamma biologici. Questo perché la funzione di questo istituto deve essere quella di tutelare il minore fino a quando i genitori naturali sono di nuovo in grado di svolgere la funzione educativa ed affettiva senza che avvengano scambi di ruolo tra affidatari ed affidanti. Il legame genitoriale non deve essere quindi modificato e nel momento in cui la crisi è superata la famiglia originaria deve avere la possibilità di incominciare un nuovo percorso. Il mestiere del genitore, sia esso naturale o biologico, è difficile e l'impegno di chi si rende disponibile ad aiutare una famiglia in difficoltà è un "impiego" a tempo pieno, non retribuito in termini economici, ma di certo ottimamente "pagato" in termini d'affetto e calore umano. I bambini costano sia a livello economico che energetico, ma nessuno meglio di loro, è capace anche solo con un semplice sorriso, di far scordare tutti gli oneri quotidiani. Crescere un figlio è tanto complicato quanto gratificante e se il compito viene svolto con amore, scrupolosità ed attenzione è sempre possibile raccoglierne i frutti. È necessario quindi sostenere le famiglie disponibili e competenti ad un servizio sociale di tale importanza anche con contributi e rimborsi spese come già avviene ma è importante che sia



In passato i nuclei familiari includevano parenti che riuscivano ad essere di aiuto nei casi di bisogno. Con il modificarsi della cultura e dei rapporti, il legislatore ha deciso di definire le regole che consentano al bambino, figlio di genitori in difficoltà, di essere accolto da persone in grado di amarlo e proteggerlo



Alessandra Guerra

solo l'amore e la solidarietà a spingere i genitori affidatari a prendersi cura e ad educare i bambini che a loro vengono assegnati. D'altro canto esistono molti casi difficili quali quelli di adolescenti del circuito penale o di bambini che provengono da esperienze familiari traumatizzanti che tutt'ora non vengono affrontati in maniera adeguata. La mancanza di famiglie disponibili poco qualificate e preparate ad affrontare problemi così complessi è forse la principale causa. In questi casi ed in quelli dove la famiglia d'origine rimane nel tempo inadatta al ruolo genitoriale l'istituto dell'affido diventa di difficile applicabilità ed è quindi necessario sviluppare nuovi progetti e sperimentazioni per far fronte ad una necessità di grave impatto sociale. La professionalizzazione della famiglia, fondata sull'acquisizione di specifiche competenze e sulla regolazione delle prestazioni in un rapporto di lavoro che è prevista da vari progetti riguardo a nuovi sviluppi dell'istituto dell'affido può offrire garanzie di maggior tenuta rispetto a situazioni estremamente complesse, certezza del sistema d'offerta di accoglienza e specializzazione delle famiglie rispetto ad alcune tipologie di problemi, ma la possibile aridità affettiva che ne potrebbe conseguire è un rischio difficilmente accettabile soprattutto nella prima infanzia. Infatti considerare l'istituto dell'affido come unico ed esclusivo indipendentemente dalle caratteristiche dell'affidato senza differenziarne le caratteristiche secondo le necessità e soprattutto l'età è fallimentare in partenza. Le famiglie dovrebbero essere preparate e seguite secondo lo scopo per il quale si sono rese disponibili. Nei casi di violenza e di devianza minorile ci dovrebbero essere delle competenze e garanzie adeguate. È anche possibile considerare un servizio "professionale" in alcuni di questi casi, soprattutto nel periodo adolescenziale, in modo che nell'arco di due o quattro anni si possa condurre il minore alla vita adulta. Ma nella maggior parte dei casi e in particolar modo nell'ambito di un affido durante la prima infanzia solo l'amore duraturo può far fronte alla necessità di uno sviluppo psico-emozionale equilibrato.

Alessandra Guerra
Consigliere regionale Friuli Venezia Giulia
già presidente della regione Friuli Venezia Giulia

L'affido temporaneo, atto d'amore

L' affido temporaneo è certo una risorsa preziosa, che può davvero concorrere a promuovere una società in crescita di valori. Non può che condividersi l'impegno della Regione Campania a “promuovere la cultura dell'affidamento familiare all'interno di una più complessiva politica di sostegno alla famiglia ed alla genitorialità”, come si legge nelle linee d'indirizzo regionale di cui all'allegato della Deliberazione di Giunta del 30 aprile 2004

Mi ha colpito subito che il sottotitolo dell'odierno convegno recita: dalla parte dei bambini: il diritto alla famiglia. Parliamo quindi di famiglia anche in relazione ad esperienze di vita per loro natura transitorie, e mi sta bene. Quello che mi preoccupa, piuttosto, è che oggi lo stesso concetto di famiglia sembra essersi destrutturato in una pluralità di accezioni diverse. È frequente, ad esempio, che i sociologi parlino di “famiglia nucleare”, di regola intendendo come tale quella composta esclusivamente dai genitori con i loro figli conviventi. Una famiglia molto diversa da quella romana in cui, oltre la moglie, tutti i discendenti del pater familias, insieme con le mogli dei figli e, in un certo senso, pure i domestici ed i servi, facevano parte della famiglia. Si parla pure di famiglia di fatto, ed anche qui occorrerebbe mettersi d' accordo su cosa sia. L' opinione più accreditata sembra essere che la famiglia di fatto si compone di due persone di sesso diverso, che abbiano generato figli e siano conviventi. Qualora non vi sia prole, infatti, la giurisprudenza preferisce continuare a parlare di convivenza more uxorio. Ma la famiglia di fatto è una famiglia? Ancora, prima che mi sposassi vivevo da solo, e nei registri dell' anagrafe della città di Napoli era iscritta la “famiglia” Paolo Di Marzio. Ma ha senso parlare di famiglia unipersonale o, se si preferisce, mononucleare? Ad un tempo si aprono nuove prospettive. È noto che l' Olanda, ma in parte anche la Spagna e molti altri Paesi, considerano una famiglia due omosessuali che abbiano assunto un impegno di convivenza e reciproca assistenza. Poi, però, sembra farsi un passo indietro. La legge statale sull' affido condiviso (L. n. 54/06) valorizza i diritti degli ascendenti, riconoscendo ai nonni la possibilità di continuare ad avere rapporti continuativi con i nipoti anche se i loro genitori si separano o divorziano. La legge non è impeccabile, e non sembra riconosca ai nonni alcun potere di agire in giudizio per far valere questo loro diritto di frequentazione, che rischia di rimanere sulla carta. Pare indubbio, però, che il testo proponga nuovamente un modello di famiglia allargata. Voglio dire che ci troviamo in un' epoca di confusione, oltre che di crisi dei valori, ed anche istituti tradizionali, come la famiglia, sono continuamente in evoluzione e devono essere costantemente riesaminati per poterne fornire una definizione attuale. Non sono convinto, naturalmente, che tutto ciò che viene dopo è per ciò stesso un segno di progresso, ma devo dire che la diffusione dell' affido temporaneo mi pare senz' altro una cosa buona. Per tutti. Per i minori, per la famiglia di provenienza, per la famiglia di accoglienza, per una società che ha bisogno di rafforzare il valore della solidarietà sociale. Come spesso avviene sono gli eventi concreti che la storia ci propone, più delle riflessioni dei dotti, che danno impulso allo sviluppo di nuovi istituti. La tragedia di Chernobyl, che ha sconvolto il mondo intero, ha però dato la stura ad una quantità di iniziative volte ad aiutare le più deboli tra le vittime di quella catastrofe, i bambini. Tanti di loro sono stati ospitati temporaneamente, per periodi più o meno lunghi, da famiglie straniere, anche italiane. Nella scorsa legislatura, e poi nell' attuale, sono state esaminate ipotesi legislative volte a meglio disciplinare e potenziare le procedure per l' affido temporaneo internazionale. Sono stato un componente dell' Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia ed ho potuto seguire un

progetto governativo indirizzato in tal senso. Purtroppo questi progetti sinora non sono giunti a tradursi in legge, e temo che ancora una volta la ragione non sia da ricercarsi nella mancata condivisione della opportunità di una riforma, bensì in valutazioni di natura diversa. Deve pure tenersi conto che la difficoltà ad affrontare nella migliore delle maniere i problemi della famiglia non è propria solo dell' Italia, ma pure dell' Unione Europea. Mi spiego con un esempio. Fino a qualche tempo fa era piuttosto agevole ottenere l' adozione internazionale di bambini provenienti dalla Romania, specie a causa delle difficili condizioni economiche degli abitanti di quel Paese. Quando però è stato ormai prossimo il momento dell' ingresso della Romania nell' Unione Europea, gli organismi comunitari hanno richiesto che fosse adottata una legislazione la quale consentisse un attento controllo dei flussi migratori dei bambini rumeni dati in adozione in altri Paesi. Mi riferiva lo scorso anno a Bucarest un Sacerdote Somasco, impegnato a gestire una missione cattolica avente la finalità di aiutare i bambini in difficoltà nella regione di Timisoara, che i loro problemi sono molto aumentati. I bambini di quella regione da loro ospitati, infatti, non si riescono più ad indirizzare all' adozione internazionale, e stanno aumentando a dismisura. Neppure possiamo nasconderci che quella attuale è un' epoca di risorse scarse. In quasi tutti i Paesi stiamo assistendo ad un arretramento dello Stato sociale. Il servizio sanitario nazionale non assicura più tutte le prestazioni, e comunque non le assicura più a tutti. Il potere d'acquisto, specie delle pensioni, diminuisce costantemente. Le tasse universitarie aumentano esponenzialmente. Per assicurare ai bisognosi un' esistenza dignitosa si fa sempre più affidamento sulla generosità individuale, sulla diligenza privata, sul volontariato. È una deriva che non mi piace ma non penso possa essere cambiata nel breve periodo. Le Pubbliche Amministrazioni sono in difficoltà per la mancanza di risorse. Non resta che rimboccarsi le maniche e cercare, ognuno di noi, di valorizzare il senso della solidarietà ed offrire il nostro contributo. L'affido familiare è un' esperienza complessa. Richiede l'impegno di persone mature e generose, che siano disposte a farsi carico di un compito non solo oneroso, ma pure molto difficile, come l'educazione di un minore, senza la finalità di assicurarsi un erede, senza avere la prospettiva di conseguire qualcosa di materiale per sé. Il premio per queste famiglie, non è rappresentato da qualcosa di tangibile, ma si risolve nel valore del gesto in sé. Quando mi trovo a partecipare ad incontri dedicati alle famiglie mi sembra giusto suggerire ai genitori di non raccontare più ai bambini, come si faceva quando io ero piccolo, che si deve studiare perché così si diventa ricchi e famosi, che si deve agire bene perché il merito paga sempre, che i migliori saranno premiati. L'esperienza della vita dimostra che troppo spesso le cose vanno diversamente. Credo invece sia importante spiegare ai più giovani che agire per il bene significa dare un senso alla propria vita, fare ciò che è degno di essere fatto. Agire bene è un valore in sé, indipendentemente dal premio o dal compenso. Aiutare un bambino ed una famiglia in difficoltà è agire per il bene.

Paolo Di Marzio

Magistrato Tribunale Napoli, docente universitario

Gli strani risvolti del progresso

Una vera e propria angoscia securitaria sembra essersi impadronita dell'intera società. Ma sul piano dei diritti sociali e dei diritti civili ogni cittadino gode di protezioni che coprono tutte le esigenze della sua vita. Allora potremmo chiederci perché in una società "assicurante" cresce l'insicurezza?

Viviamo in un periodo strano, denso di contraddizioni, in una società la cui cifra sembra quella dell'incertezza e della paura. Una vera e propria angoscia securitaria sembra essersi impadronita dell'intera società. In molti studiosi -da Beck a Giddens- c'è un costante richiamo alla crescente insicurezza della società contemporanea -una insicurezza che potremmo definire ontologica. Secondo le tesi di Giddens (1994), abbracciate dalla maggioranza degli studiosi ed entrate anche nella cultura quotidiana, il peso della condizione della post-modernità o della modernità contemporanea sta nella moltiplicazione delle scelte, nella costante messa in discussione di valori e certezze, nel carattere problematico dell'identità, nella crescita dell'auto-riflessività, nel confronto costante di ciascuno con una pluralità di mondi e di credenze. La nostra certezza

viene costantemente messa alla prova da un mondo segnato dal relativismo culturale. L'incertezza e lo sbandamento tendono a diventare la norma. Come afferma Beck (2001), il paradigma della società del rischio si pone sullo sfondo dello spazio teorico ed assume il tema del sentimento di insicurezza nella sua figura di problema sociale autonomo e come manifestazione strutturale delle società di seconda modernizzazione in cui sono centrali i nuovi rischi come esperienza esistenziale e come posta in gioco dei nuovi conflitti sociali. Per Bauman (1999), la "Unsicherheit", l'insicurezza, è diventata endemica e significa insicurezza, incertezza, disagio. In essa confluiscono insieme problemi di identità e di controllo sul proprio futuro. La paura dell'incertezza diventa così la nuova condizione umana e sociale seguita al crollo delle vecchie sicurezze garantite dallo Stato sociale e, più in generale, dalla società basata sul lavoro e sull'industria. Appare, però, evidente una contraddizione sulla quale nessuno studioso riflette abbastanza: la dilatazione e il consolidamento dello Stato sociale ha creato attorno all'individuo, a ciascun individuo, una rete di protezioni che lo assicurano, per così dire, “dalla culla alla tomba”. Sul piano dei diritti sociali e dei diritti civili ogni cittadino gode di protezioni che coprono tutte le esigenze della sua vita, dalla salute alla pensione, agli infortuni, alla disgrazia di un handicap. Allora, potremmo chiederci con Castel (2004), perché in una società "assicurante" cresce l'insicurezza? Potremmo rispondere che sicurezza e protezione non appartengono a due diverse sfere dell'esperienza. L'insicurezza non è legata all'assenza di protezioni ma al sistema delle protezioni che non può mai arrivare a coprire tutte le esigenze che si aggiungono, per dilatazione del bisogno di protezione, che va a coprire spazi nuovi come quelli tradizionalmente affidati ad altre agenzie sociali, come la scuola, la famiglia, la chiesa, l'esercito: forse è nella crisi di queste agenzie sociali che bisogna trovare una risposta al quesito relativo alla crescita

dell'insicurezza in una società del welfare. Ma ci troviamo di fronte ad un nuovo paradosso: le "vecchie" agenzie sociali sono dichiarate in crisi, ma per affrontare questa crisi, nelle sue diverse sfaccettature, come mostra Paci (1989), si fa ricorso alla riproposizione, "riformulata" nei contenuti e nei ruoli, delle stesse agenzie, quasi non fosse possibile alcun superamento. Un esempio è proprio l'affido familiare. Qualche anno fa, neppure molti, si parlava di istituzionalizzazione e magari dei modi per rendere gli istituti più adeguati alle esigenze di crescita e di maturazione di bambini privati della protezione, psicologica prima che sociale, che solo una famiglia armonica e non conflittuale, ma soprattutto con sufficiente livello culturale e adeguati mezzi di sostentamento, poteva assicurare. Sembrava, allora, che il massimo raggiungibile fossero degli istituti non afflittivi, dove le esigenze dell'ordine e del controllo non mortificassero la creatività e rendessero possibile l'esercizio di una socialità aperta anche all'espressività personale. Poi, verificata l'impraticabilità di ogni ipotesi di "familiarizzazione" degli istituti, si sono sperimentate le "case famiglia", strutture dimensionate rispetto alla possibilità di riprodurre, con operatori professionali, le dinamiche interpersonali e intergenerazionali, sia affettive che normative, che caratterizzano, nel bene e nel male, normalmente una famiglia. Oggi, siamo tornati dalle famiglie "artificiali" alle famiglie "vere", concrete, che esistono e funzionano per scelta di due coniugi, che abitano una casa, che magari hanno già dei figli, e che, in più, si aprono all'accoglienza di un bambino, che aggiungono un letto nella cameretta e un posto a tavola, ma solo per il tempo necessario a far superare al bambino una situazione o un momento temporaneo di difficoltà di presenza nella famiglia di origine. La legge 184 del 1983, che disciplina, anche se molto contraddittoriamente, la materia dell'affido, recita, testualmente, all'art.2: "Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere



Napoli, 19 ottobre 2007, convegno “Mi fido dell’affido”: Amato Lamberti, Paolo Di Marzio, Grazia Russo, Lucrezia Gazzillo

affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione". Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso". Il ventaglio di possibilità alternative, ma tutte sullo stesso piano, è evidentemente troppo ampio. Si introduce una nuova possibilità, quella dell'affidamento a famiglie "tradizionali", senza avere il coraggio di escludere delle opzioni, come gli Istituti, che si sono rivelate non utili, anzi spesso dannose, per qualsiasi progetto di formazione di personalità armoniche, equilibrate, sul piano affettivo, prima che mentale e comportamentale. C'è una contraddizione evidente, e, a mio avviso, non sanabile, nel fatto di prevedere, dopo aver chiaramente indicato la necessità di un ambiente familiare idoneo, la possibilità dell'affido ad una persona singola. Anche perché, all'art.1 della stessa legge, si sancisce il diritto

del minore ad essere educato preferibilmente nell'ambito della propria famiglia di origine. Questa affermazione è importante poiché stabilisce il diritto del bambino e nello stesso tempo indica l'obiettivo a cui debbono tendere coloro che sono preposti all'attuazione della legge stessa: vale a dire, la tutela della famiglia, intesa come mezzo essenziale per la piena realizzazione della persona umana e come strumento efficace per la promozione della personalità. Al di là di ogni altra considerazione, risulta evidente che, anche in questo caso, la famiglia rimane l'istituzione su cui poggia l'assistenza nel nostro paese, e che si preferisce praticare una politica fondata, in gran parte, su trasferimenti monetari che favoriscono l'attribuzione alle famiglie della responsabilità della cura e dell'assistenza diretta. La famiglia assume, anzi, una funzione fondamentale per l'attività di trasformazione delle risorse in servizi. Come sostengono Balbo e Bianchi (1982), "l'organizzazione familiare è chiamata ad intervenire attivamente a lavorare nei servizi, a legittimarne la gestione: a svolgere le attività che garantiscano quel minimo di integrazione tra

un servizio e l'altro, che l'amministrazione pubblica sembra strutturalmente incapace di organizzare." L'affido familiare è, quindi, un modello di intervento, a sostegno del minore e della famiglia di appartenenza, in condizione di difficoltà temporanea e/o strutturale, che sta tutto dentro lo schema di "capitalismo assistenziale", come lo definisce la Balbo (1977), nel quale la famiglia ha un ruolo di assoluta centralità. Ma sono possibili anche altri approcci al problema del welfare e della centralità della famiglia, come quello formulato da Ardigò (1980), nel quale il volontariato, e, quindi, le esigenze di solidarietà espresse dai "mondi vitali", diventano la coscienza critica del welfare pubblico. In pratica, il funzionamento del welfare dipende non solo da compatibilità economiche e politiche, ma anche dal tipo di responsabilità verso il bene pubblico che una comunità locale e/o nazionale è in grado di sviluppare. È solo attraverso la solidarietà sociale, chiamando i cittadini alla partecipazione attiva -come nel caso dell'affido familiare-, che il welfare, acquisisce legittimità e agisce come un forte meccanismo di integrazione sociale. In definitiva, la famiglia, con lo sviluppo dei sistemi maturi di welfare non perde le funzioni tradizionali quanto le trasforma, assumendo un ruolo cruciale di intermediazione tra servizi pubblici e bisogni sociali, anche perché le famiglie posseggono generalmente una notevole capacità di adattamento a situazioni problematiche ed una plasticità organizzativa interna che le rendono, comunque, un interlocutore fondamentale delle politiche di welfare, soprattutto per quanto riguarda le aree di esclusione sociale.

Amato Lamberti

Professore ordinario di sociologia della devianza e della criminalità, presso la facoltà di sociologia dell'Università "Federico II" di Napoli.

Affido familiare, il convegno: “Affidamento minorile – storia, attualità, prospettive”

Il diritto dei bambini

Tutti coloro che si sono trovati coinvolti in questo convegno hanno dimostrato non solo di condividere una stessa idea, ma anche di avere la volontà di lavorare insieme per realizzare un lodevole proposito: consentire ai bambini di avere un futuro migliore all’interno della loro famiglia. E questo sia che si tratti di famiglia d’origine, affidataria o adottiva

Il 18 maggio 2007, a Trieste, si è tenuto il convegno “Affidamento minorile – storia, attualità, prospettive”, organizzato dal Lions Trieste Host, in collaborazione con @uxilia e SocialNews. Sin dalle prime battute, si è rivelato di estremo interesse l'intervento del Presidente Melita Cavallo, capo del Dipartimento Giustizia Minorile, che ha posto l'accento sull'esigenza di fare chiarezza in merito alla questione della temporaneità, che in teoria dovrebbe essere la caratteristica essenziale dell'affido, ma che in pratica non sempre lo è. L'affido, come sottolineato dalla stessa Presidente Cavallo, è una risposta transitoria ad uno stato di bisogno di una famiglia che presenta un momento di difficoltà; momento, che si presume, possa essere superato in un certo lasso di tempo, in quanto la finalità dell'istituto dell'affido è proprio quella del rientro del minore nella famiglia d'origine. Indispensabile per riuscire

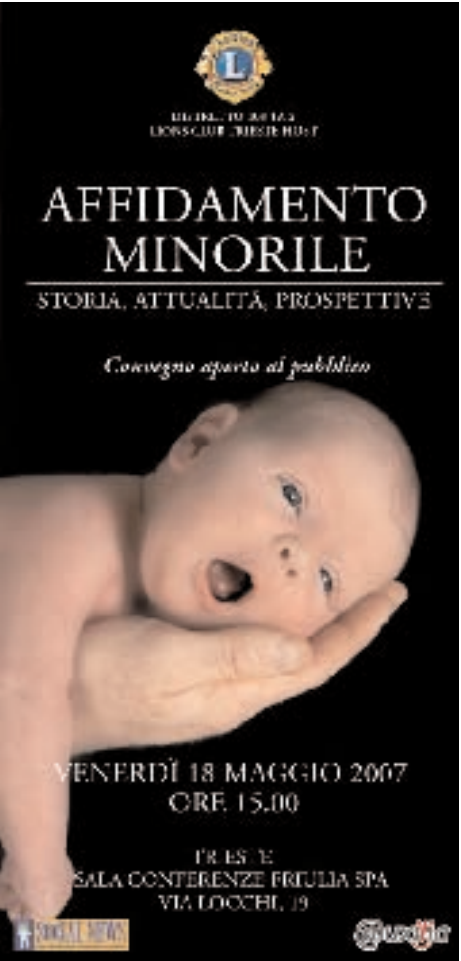
in tal senso è verificare la disponibilità della famiglia affidataria a rimanere una risorsa momentanea legata al periodo di bisogno ed a non diventare, come spesso accade, una famiglia che in corso d'opera cambia “l'animus affidandi in animus adottandi”. Essenziale quindi, è una selezione accurata di coloro che si propongono come affidatari, una selezione, che tenga conto fra le tante cose, anche dell'importanza dei contatti, che debbono necessariamente intercorrere tra le due famiglie, che per questo motivo, non possono risiedere in zone troppo distanti l'una dall'altra. Andrebbero inoltre escluse, anche se il termine può apparire ingiusto, le coppie senza figli, poiché la loro posizione emotiva davanti ad un bambino che entra in casa può essere quella di chi spera non la lasci mai più. Sulla stessa lunghezza d'onda del Presidente Cavallo, sono stati anche i pensieri esposti dal Presidente del Tribunale di Trieste Arrigo De Pauli, che a sua volta ha ribadito l'importanza del concetto e più precisamente del termine, temporaneità. Termine che va interpretato per l'appunto, come qualcosa di momentaneo e correlato al reinserimento del minore nella famiglia di origine, anche se bisogna precisare che nell'applicazione pratica, in taluni casi, viene concessa una “proroga” dell'affido e di conseguenza il concetto di temporaneità viene a cadere. Il presidente De Pauli, si è inoltre soffermato sull'importanza di affidare un bambino ad una famiglia che sia il più analoga possibile, per stato sociale, a quella di nascita, questo per evitare al minore di abituarsi a vivere in un contesto troppo dissimile da quello in cui un giorno ci si auspica faccia ritorno. Coinvolgente e toccante, l'intervento del Tutore pubblico del Friuli Venezia Giulia, Francesco Milanese, che denunciata, con ironia, la sua difficoltà per essersi visto “portar via” gli argomenti principali dagli altri relatori, si è soffermato sull'articolo uno della legge 184, modificata nel 2001. La legge, tratta il diritto del bambino a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, dove per “propria”, ci si riferisce certamente a

quella di sangue. Qualora però, la famiglia di sangue non sia in grado di adempiere ai suoi doveri, si presenta l'esigenza di trovare una famiglia appropriata per il bambino: una famiglia che lui senta, per l'appunto come propria, perché ricordiamolo, è il bambino il titolare del diritto, non il contrario. Gianfranco Arnoletti, Presidente della CIFA, una delle più importanti organizzazioni non governative per gli affidi e le adozioni internazionali, ha affascinato il pubblico parlando proprio di affido internazionale, che potenzialmente interessa decine di migliaia di famiglie. Il dottor Arnoletti, si è detto dell'opinione che l'affido internazionale può essere uno strumento della cooperazione allo sviluppo più che valido, ma non ha negato l'esistenza del rischio che esso possa venir percepito anche come un nuovo strumento per soddisfare il bisogno di avere figli e che possa quindi rappresentare un'occasione per dar vita a quello che lui stesso definisce “un aggiramento della procedura adottiva”. Il bambino che viene da un Paese lontano deve essere tutelato, deve far parte di un progetto serio, orientato a farlo tornare, al momento opportuno, nel suo ambiente. Proprio per questo, i soggetti destinatari devono essere minori non adottabili, minori in momentanea difficoltà. Come raramente accade, tutti coloro che si sono trovati coinvolti in questo convegno hanno dimostrato non solo di condividere una stessa idea, ma anche di avere la voglia e la volontà di lavorare insieme per realizzare un lodevole proposito: consentire ai bambini di avere un futuro migliore all’interno della loro famiglia. Sia che si tratti di famiglia d’origine, affidataria oppure adottiva, sono tutti concordi sul fatto che le esigenze dei minori sono e resteranno sempre le più importanti da soddisfare. Il pubblico presente in sala ha colto tutto questo e non ha potuto fare a meno di apprezzare ed applaudire.

Cinzia Lacalamita

Responsabile delle relazioni pubbliche del gruppo di ricerca “Body-Image”

Minori distinti per condizione familiare e tipologia di affidamento		
Tratto da: Quaderni centro nazionale di documentazione ed analisi per infanzia ed adolescenza		
	Affidi eterofamiliari	Affidi intrafamiliari
Figlio non unico con genitori coniugati/comprovati	37,4	25,7
Figlio unico con genitori coniugati/comprovati	6,4	1,3
Figlio di genitori separati/divorziati	26,8	25,4
Figlio di nucleo ricostruito	2,5	1,2
Orfano di padre	5,7	7,3
Orfano di madre	5,9	12,0
Orfano di entrambi	1,6	4,2
Figlio di madre stabile	33,0	2,5
Figlio di padre celibe	0,2	3,1
Figlio di genitori non riconosciuti e non conviventi	0,8	3,4
Totale (%)	100,0	100,0
Fonte: espressioni dell'infanzia e dell'adolescenza, anno 1997, volume 1, fascicolo 1, pag. 11. Elaborazioni dell'istituto di sociologia dell'Università di Napoli.		



Preoccupazioni e contraddizioni

La storia, l'origine, la radice.
L’Affido Internazionale nasce come “intuizione” nel 1991, precisamente nel dicembre del 1991, 6 mesi dopo l’inizio del conflitto serbo-croato-bosniaco. Un genocidio europeo: combattuto a meno di 100 km dall’Italia, dimenticato dalle superpotenze militari americane e Nato, spesso anche dalle organizzazioni internazionali per la tutela dei diritti umani. I figli di quella guerra, i bambini ammassati nei campi profughi realizzati nelle strutture turistiche della Dalmazia in Croazia, fuggiti dalle regioni più interne e dalla vicina Bosnia, avrebbero potuto avere solo una via di fuga: il mare Adriatico. E questa banale intuizione preludeva alla ricerca di una soluzione per quei bambini: se avessero potuto scappare, dove si poteva accoglierli temporaneamente in sicurezza, ed in maniera adeguata, tutelante, sicura? Così nasce l’Affido Internazionale, trasponendo il diritto di tutela a bambini senza accudimento o in temporaneo stato



SOCIAL NEWS
Culture a confronto - Mensile di promozione sociale

AFFIDI ED ADOZIONI INTERNAZIONALI

Anno 3 - Numero 8
Ottobre 2006

In questo numero:

L'Italia apre le porte ai bambini cinesi
di Daniela Melchiorre

Aspettative d'amore
di Anna Maria Bernardini de Pace

Rischio di trauma temporaneo
di Luigi Fadiga

L'inesorabile forza dell'amore
di Renzo Tondo

Affetti in prestito
di Alessandra Guerra

Le regole di un meraviglioso incontro
di Francesco Milanese

Io sto con Maria
di Mauro Anetrini

Le ragioni del cuore. E quelle del portafoglio
di Gianfranco Arnoletti

Per ulteriori approfondimenti vi invitiamo a collegarvi al nostro sito e scaricare il PDF del giornale dell'ottobre 2006 "Affidi ed adozioni internazionali" - http://www.socialnews.it/archivio_2006.htm

Si tratta di un escamotage giuridico ideato nel 1991 da Luisanna del Conte, magistrato minorile, ora presidente del Tribunale per i minorenni delle Marche e realizzato concretamente dal Ce.I.S. Ancona ONLUS e da chi scrive questo contributo

di abbandono: e sorvolando sul fatto che quei bambini (oltre 9.000) li saremmo andati a prendere noi (leggi Ce.I.S. di Ancona ONLUS) accogliendoli presso altrettante famiglie affidatarie. Per chi fosse interessato a conoscere le origini dell’Affido Internazionale è possibile scaricare gratuitamente da questo Link - <http://www.loretobambino.it/PDF/libro.pdf> l’intero libro.

I requisiti dell’Affido Internazionale

L’Affido Internazionale nasce quindi come risposta artigianale ed efficace ad una situazione di emergenza, unendo una necessità di accoglienza temporanea (minori in grave rischio) ad una disponibilità consapevole ed adeguata, sotto la vigilanza dell’autorità giudiziaria minorile. Uno strumento trasparente che unisce alcuni elementi incredibilmente semplici:

- Il minore deve essere in stato di temporanea difficoltà
- Del minore si deve conoscere la situazione familiare e lo status giuridico
- La famiglia deve essere stata valutata e ritenuta idonea per l’esperienza dell’affido
- La famiglia affidataria preferibilmente deve avere figli, magari della stessa età del minore accolto
- La famiglia affidataria deve essere informata dal Servizio Sociale di quali siano gli elementi fondamentali di una accoglienza internazionale e deve dimostrare di averne compreso ed accettato tutti gli aspetti
- Il Tribunale per i Minorenni competente per territorio deve possedere tutte le informazioni che riguardano i minori accolti e le famiglie accoglienti, il tempo della permanenza, modi e tempi del rientro in patria.

Questi elementi essenziali, direi banalmente necessari, scompaiono nelle nuove forme di accoglienza di bambini stranieri.

L’Affido Internazionale oggi

Ad oggi l’affido internazionale appare una delle metodiche più contraddittorie e preoccupanti che riguardano il mondo dell’infanzia in Italia. Non essendo un Istituto giuridico definibile e definito con procedure certe, si è trasformato anche nel paradiso per i peggiori imbrogliatori. Sono così nate specifiche organizzazioni che traghettavano bambini di ogni età, anche piccolissimi, senza controllo alcuno, dalle aree dell’est Europa. Adozioni clandestine mascherate da accoglienza per soggiorni terapeutici, hanno trovato per anni, e mi pare di capire ancora adesso, la felice unione di dubbi personaggi di pochi scrupoli e di coppie italiane disposte a trucchi ed illegalità pur di avere un figlio “loro”: solo loro. Non è stato tutto così, naturalmente: sono migliaia le famiglie che hanno accolto bambini in maniera responsabile e

generosa, soprattutto dopo il disastro nucleare in Bielorussia ed Ucraina. Ma resta la vergogna delle tante storie che hanno usato l’Affido Internazionale come paravento e facciata, per coprire un traffico clandestino di adozioni facili ed illegali. Non a caso quasi tutte le organizzazioni che “praticavano” l’accoglienza temporanea si sono o si stanno trasformando in Enti autorizzati alle Adozioni Internazionali. Un passaggio di livello, quindi, o semplicemente la naturale trasformazione in quello che si era anche prima.

Che cosa si fa istituzionalmente ora per l’Affido Internazionale

Al convegno nazionale 2007 dei magistrati minorili svoltosi a Paestum, il Ministro Bindi ha affrontato sommariamente anche il tema delle accoglienze temporanee, dei bambini bielorussi e dell’Affido Internazionale, spiegando che "Le coppie affidatarie sono le coppie che non adottano. È arrivato il momento di una normativa sull'affido internazionale. È fondamentale arrivare presto ad una regolarizzazione di questa materia, che si ripresenta ogni tre mesi". Anche il Ministro Bindi trova opportuno affrontare la questione, puntando addirittura ad una normativa, magari nuova, magari di difficile o improponibile applicazione, senza però voler apparentemente risolvere e stroncare una metodica che è chiara e sotto gli occhi di tutti: la mancanza di correttezza e di chiarezza nell’operato di molte delle organizzazioni che si “dedicano”, con profitto, anche alle accoglienze temporanee.

Serve ancora l’Affido Internazionale?

Ma davvero serve ancora l’Affido Internazionale, cioè un

sistema legittimo e controllato di accoglienza di minori stranieri in temporaneo stato di difficoltà?

Direi proprio di sì, purtroppo, pensando ai tanti bambini che vivono in difficoltà in nazioni a noi vicine. Ma non posso non pensare alla colpevole disattenzione delle tante città italiane verso i bambini e le bambine che vi vivono, alla mancanza di Servizi Sociali capaci di applicare realmente quelle leggi come la 184/83 e la 149/01 che vogliono la tutela dei bimbi italiani ma che normano anche le accoglienze di quelli stranieri. Un paradosso, quindi il fiorire di tante iniziative verso i bambini di terre lontane, mentre si dimenticano consapevolmente i diritti di tutela dei bambini italiani. E questo, ancora di più, apre dubbi e perplessità sulla trasparenza di molti di questi progetti di accoglienza di bimbi stranieri, spesso soli ed adottabili. L’Affido Internazionale ha avuto le sue origini nel 1991, in un periodo dove in Italia si investiva sulla prevenzione primaria, e dove l’attenzione alla qualità della vita del bambino italiano e straniero era il vero obiettivo primario di tutte le agenzie educative e dei suoi operatori. Dopo quasi venti anni non c’è più la medesima qualità intellettuale verso la tutela di tali diritti, e spesso i discorsi che si fanno sono semplicistici, scialbi, incolori. Discorsi ed affermazioni banali che non convincono e che soprattutto non portano mai a concrete ed efficaci soluzioni. Sarebbe auspicabile che i Ministri approfondissero la storia, le origini degli argomenti di cui trattano ed addirittura legiferassero per arrivare ad aiutare realmente i bambini italiani ed anche quelli stranieri.

Alessandro Maria Fucili
Direttore Ce.I.S. di Ancona ONLUS



DISPOSIZIONE SULLA C.D. ACCOGLIENZA INTERNAZIONALE

La disposizione sulla c.d. accoglienza internazionale, inizialmente contenuta nel ddl in materia “sociale” collegato alla finanziaria, intendeva dare corpo ad un progetto che si affiancasse all’adozione internazionale, per creare occasioni di sostegno e assistenza ai minori in difficoltà in ogni parte del mondo. Ciò perfettamente in linea con le parole del Ministro Bindi, che ha sempre inteso il proprio mandato come quello di dare possibilità di sviluppo al maggior numero possibile dei bambini, non solo attraverso l’istituto dell’adozione internazionale, ma anche individuando altre forme di sostegno. L’accoglienza internazionale dovrebbe far fronte a condizioni temporanee di difficoltà e consentire al minore di trascorrere un periodo in Italia, in ambiente familiare – per studiare, curarsi, formarsi al lavoro o comunque ricevere assistenza – tornando nel suo paese al termine del programma che avrà una durata rapportata alle necessità dei minori coinvolti.

Nessuna confusione ne può derivare rispetto all’istituto dell’adozione: i minori individuati per l’accoglienza non devono essere quelli dichiarati adottabili, né devono crearsi occasioni per eludere la normativa sulla procedura di adozione. L’istituto si dovrà applicare sulla base di programmi specifici e di accordi bilaterali con i Paesi interessati, sotto la vigilanza di un’autorità nazionale. L’istituto si presta tra l’altro a tutelare l’identità del minore, i suoi legami con il paese di origine a cominciare dai rapporti con eventuali familiari. L’accoglienza internazionale è dunque uno strumento ulteriore di cooperazione internazionale, che non deve essere confuso con le altre forme di solidarietà ed aiuto e che intende promuovere e sostenere le iniziative di solidarietà associazioni e delle famiglie italiane perché siano davvero orientate al bene dei bambini in difficoltà.

Ufficio Stampa Ministero politiche della famiglia

Ma non saranno mai figli tuoi...

In un paese dove ancora si confonde il “sostegno a distanza” con “l'adozione a distanza” viene da chiedersi quanto la nostra società e la nostra cultura siano preparate in questo senso. Nel momento in cui l'affido internazionale dovesse diventare una realtà, sarà importante che ci sia la volontà assoluta di controllare le singole situazioni affinché l'affido diventi davvero un progetto di sussidiarietà del minore e che, se ci dovesse essere adozione, questa avvenga per espressa richiesta di un maggiorenne che ne comprendesse il pieno significato

“Dobbiamo lavorare dentro un progetto più grande per far stare bene il bambino nel suo paese. Il nostro obiettivo non è portare tanti bambini in Italia ma che per uno che viene da noi ce ne siano 100 o 1000 per i quali si creano occasioni nei loro paesi”.

Sono queste le parole pronunciate dal ministro Rosy Bindi che un anno fa interveniva così al convegno nazionale sulle adozioni organizzato a Torino. In questi giorni lo stesso ministro ha annunciato che presenterà al Consiglio un progetto sull'affido internazionale. Un progetto che non punta sicuramente a diminuire il numero degli arrivi in Italia ma anche lo vedrebbe aumentare in modo esponenziale. Di certo non un incentivo alla cooperazione internazionale.

In questi anni il Parlamento ha avuto a disposizione parecchie proposte di legge su questa materia, proposte che non hanno mai avuto l'onore dell'aula. Se da un lato l'affido internazionale, ben gestito ma soprattutto dato in mano a professionisti del settore quali gli Enti già autorizzati dalla Cai, o comunque Enti iscritti ad un apposito albo con ben chiari requisiti professionali ed organizzativi, (e non da “associazioni” e singoli improvvisati anche se pieni di buona volontà) potrebbe essere una bella occasione per migliaia di bambini non in stato di adottabilità ma di certo in stato di grande necessità, è ben vero che potrebbe diventare il classico sistema per aggirare l'ostacolo in assenza dei requisiti per l'adozione internazionale. Non dimentichiamoci poi che chi accoglierà questi minori non dovrebbe mai incorrere nel-

l'errore, e nella tentazione, di farsi chiamare “mamma o papà” perché così non è. Anche se i fatti di cronaca ci portano a prendere atto di come l'impreparazione verso una scelta di questo tipo crei a volte danni irreparabili.

Ecco, questo è forse il solo “grande” timore che gli addetti ai lavori paventano. Senza dimenticare poi quali interessi economici gravitano attorno alle accoglienze di minori stranieri. Denari ed interessi che coinvolgono molte realtà dagli alberghi alle compagnie aeree, senza dimenticare di come spesso tra bambini in stato di necessità reale vengano inserite persone che a vario titolo si inseriscono nel gruppo per una vacanza extra. Non riusciamo a dimenticare, e vorremmo, la pietosa vicenda della Bielorussia dove gli interessi dei bambini di quel Paese erano condizionati da quelli delle organizzazioni accompagnatrici e dove la totale mancanza di serietà di quel governo ha impedito il rispetto di accordi sottoscritti con l'Italia.

Del resto se fu proprio il ministro Bindi a sottolineare la necessità di rendere più severi i controlli sugli Enti che seguono le adozioni internazionali è auspicabile che lo stesso discorso valga nel caso degli affidi. In un paese dove ancora si confonde il “sostegno a distanza” con l’“adozione a distanza” (semplice questione linguistica ma varrebbe la pena di analizzare quanto i mezzi di informazione e le stesse organizzazioni ne siano responsabili) e dove diventa difficile spiegare che un sostegno non significa che il bambino diventi “tuo figlio”, dove un soggiorno estivo diventa il pretesto per farsi chiamare papà e mamma per rivendicare diritti mai acquisiti su una bambina al punto di rapirla, dove molti sostenitori a distanza hanno bisogno della letterina e della foto sulla mensola della libreria con l'immagine del “loro” bambino africano o asiatico che sia, dove il ritardo dell'arrivo della cosiddetta letterina basta per mandare in crisi il progetto su una vita, viene da chiedersi quanto la nostra società e la nostra cultura siano preparate in questo senso. Auspichiamo che nel momento in cui l'affido internazionale dovesse diventare una realtà ci fosse la volontà assoluta di controllare le singole situazioni, affinché l'affido diventi davvero un progetto di sussidiarietà del minore e che, se mai adozione ci dovesse essere, questa avvenisse per espressa richiesta di un maggiorenne che ne comprendesse il pieno significato. Per comune memoria rammento che la realtà dell'affido sarà possibile solo dopo accordi con i Paesi di provenienza dei minori senza i quali nulla è realizzabile: non dimentichiamoci che l'Italia non è proprio ai vertici europei della stipula di accordi in materia.

Gianfranco Arnoletti
Presidente Cifa Ong For Children



Le innumerevoli facce del fenomeno

Questo istituto comprende due tipologie diverse: quella del bambino straniero affidato ad una famiglia della sua stessa nazionalità, e cioè dell'affidamento omoculturale; e quella del bambino straniero affidato a una famiglia italiana, che costituisce l'affidamento internazionale in senso proprio. L'affidamento familiare internazionale deve essere consentito comunque solo in favore di minori stranieri provenienti da Stati con i quali sono stati stipulati specifici accordi bilaterali

In un contesto in cui le relazioni e gli scambi avvengono sempre più a livello mondiale, anche l'affidamento familiare ha perso lo spazio del villaggio acquisendo una dimensione internazionale. Guardando attorno osserviamo situazioni diverse per svolgimento e finalità che possono rientrare nel calderone di affidamento temporaneo di un bambino ad una famiglia di un altro Stato: genitori della borghesia che nelle vacanze mandano il figlio all'estero, o dall'estero in Italia, presso un'altra famiglia per imparare la lingua, con forme di scambio di ospitalità o no; persone che lavorando o svolgendo volontariato all'estero accolgono dei bambini bisognosi e chiedono al loro ritorno in Italia di portarli con sé; coppie di nazionalità “mista” che vorrebbero far venire presso di loro in Italia dei nipoti stranieri per aiutarli a crescere in un ambiente più ricco e stimolante; genitori del Maghreb che con il regime giuridico della kafçla affidano il figlio ad un'altra famiglia della stessa nazionalità e religione perché lo tenga e cresca in Italia; bambini di paesi in guerra o che muoiono di fame che famiglie italiane vorrebbero ospitare; bambini che arrivano in famiglie italiane per soggiorni solidaristici con scopi sanitari; e gli esempi possono proseguire. Tutte queste realtà, regolate o tollerate o scoraggiate o addirittura vietate, hanno in comune che un bambino è affidato ad una famiglia distante dalla propria la quale, di fatto o di diritto, esercita su di lui una potestà limitata.

Di fronte a questo, molti ritengono opportuno che una legge disciplini l'affidamento internazionale nella varietà delle sue forme possibili rivolgendosi sia ad agevolarlo e riconoscerlo quando è interesse di un bambino straniero venire presso una famiglia diversa dalla sua in Italia sia a chiudere la porta agli abusi. In questa direzione si muovono ormai anche alcune proposte legislative che vogliono affiancare alla disciplina dell'affidamento familiare interno quella dei casi di affidamento internazionale. Quando un fenomeno nuovo acquista dimensioni di una certa rilevanza, il diritto deve regolarlo: così è avvenuto con la disciplina dell'adozione internazionale del 1983, allorché è emerso che da quattro o cinque anni gli italiani si rivolgevano ormai in frotte per adottare bambini all'estero; così il problema si pone oggi di fronte alla crescita esponenziale delle convivenze; così è tempo di fare per l'affidamento familiare internazionale.

Una legge sull'affidamento familiare internazionale dovrebbe prescindere da considerazioni di convenienza di politica estera e da preoccupazioni relative ai flussi dell'immigrazione per essere rivolta a “completare il sistema italiano di protezione sostitutiva del minore”. In particolare essa, secondo il principio di sussidiarietà, dovrebbe preoccuparsi di offrire ai bambini stranieri temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo le risorse di una famiglia accogliente quando essi non le trovano nel loro Stato.

Per pensare le linee legislative dell'istituto dell'affidamento familiare internazionale, che finora si è sviluppato solo di

fatto, bisogna delimitarne il territorio e i confini. Come ipotese di partenza usiamo una nozione molto ampia, comprendendo tutti i casi in cui una famiglia con residenza o domicilio in Italia accoglie presso di sé, per un periodo tendenzialmente temporaneo e senza formazione di legami civili stabili, un bambino straniero la cui famiglia risiede all'estero. In realtà questa nozione comprende due situazioni principali che necessariamente devono avere trattamenti diversi: quella del bambino straniero affidato ad una famiglia della sua stessa nazionalità, e cioè dell'affidamento omoculturale; e quella del bambino straniero affidato a una famiglia italiana, che costituisce l'affidamento internazionale in senso proprio.[....]

Diversamente deve avvenire quando una pubblica autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato di origine o direttamente i genitori hanno affidato un bambino straniero ad una famiglia italiana, di parenti o non, che entra, o chiede di entrare, con lui in Italia. In queste situazioni che interessano una famiglia italiana come affidataria e dove l'affidamento si svolge in Italia, il nostro Stato deve considerare la necessità e convenienza dell'affidamento riferita alla capacità degli affidatari e al bene che il bambino può trarne. Infatti l'affidamento può avvenire a persone inadeguate oppure in frode alla legge per aggirare le norme sulle adozioni o addirittura essere particolarmente dannoso per il bambino per il fatto stesso di venire portato distante dalla sua famiglia che se ne occupa e gli vuole bene.

Queste relazioni di affidamento familiare non sono regolate e, per esse, probabilmente è opportuno introdurre un doppio regime. Si possono infatti individuare alcune fattispecie di affidamenti familiari internazionali in casi particolari, nei quali l'affidamento familiare internazionale può corrispondere veramente all'interesse di un bambino o apparire in concreto l'unica risorsa possibile per aiutarlo, sicché pare iniquo erigere barriere negative. Senza pretendere di essere esaustivi, la pratica giudiziaria conosce i seguenti casi principali che meritano attenzione e devono trovare soluzione: -affidamenti familiari ai confini dell'Italia con altri Stati europei fra famiglie che comunque hanno una vicinanza geografica; -affidamenti endofamiliari (esempio: affidamento dei figli abitanti all'estero della sorella defunta); -affidamenti avvenuti durante una permanenza prolungata del cittadino italiano all'estero che al momento del suo ritorno nel territorio dello Stato italiano devono essere proseguiti per salvaguardare i legami maturati; -affidamenti per motivi umanitari specifici valutati caso per caso da un'autorità amministrativa centrale in occasione di calamità naturali, epidemie o guerre; -affidamenti per motivi di studio o di lavoro di ragazzi già grandicelli; -affidamenti disposti dallo Stato estero a scopo di adozione come periodo di prova (corrispondenti ai nostri affidamenti preadottivi) perché successivamente lo stesso Stato in caso di esito soddisfacente proceda a dichiarare l'adozione.

Al di là dei casi anzidetti di affidamento familiare internazio-

Le parole per dirlo

Come una fiaba può aiutare grandi e piccoli a parlare di affido e adozione internazionale

nale in casi particolari, l'affidamento familiare internazionale deve essere consentito solo in favore di minori stranieri provenienti da Stati con i quali sono stati stipulati specifici accordi bilaterali e in conformità con il contenuto di questi accordi, con la caratteristica di prevedere, come per l'affidamento familiare interno: -una temporaneità non superiore a due anni, salvo rinnovo; -la destinazione solo a bambini in condizioni di grave disagio familiare o di istituzionalizzazione; -la formulazione di progetti specifici per ogni bambino. Inoltre – a differenza dell'affidamento familiare interno - occorre introdurre una barriera stabilendo un'età minima dei bambini affidati in questa forma. Le proposte di legge finora presentate escludono giustamente i neonati e i bambini piccolissimi e propongono che possa andare in affidamento solo il bambino che sia già in età scolare o abbia raggiunto un'età di nove-dieci anni. Infatti il bambino quanto più è piccolo tanto più ha bisogno di un affidamento familiare interno, che mantenga fisicamente la prossimità con i genitori, mentre quando è cresciuto può allontanarsi dal suo contesto - che quasi sempre non gli offre altre risorse sostitutive che gli istituti o la strada -con minori danni; inoltre consentendo l'affidamento internazionale solo per i bambini più grandicelli si riduce il pericolo di abusi e ci si pone veramente nella prospettiva della sussidiarietà rispetto all'affidamento familiare interno che può trovare nell'affidamento familiare internazionale un modello cui ispirarsi per cominciare a svilupparsi. Nel pensare e costruire quest'ultimo affidamento è importante soprattutto evidenziare la sua natura di strumento di solidarietà evitando: -il rischio che possa servire per eludere le norme sull'adozione internazionale, come è avvenuto in alcuni casi (per fortuna pochi) con i soggiorni solidaristici; -la possibilità che la distanza fra l'Italia e l'altro Stato determini di fatto una rottura definitiva dei rapporti con la famiglia di origine con cui il bambino abbia un legame che con gli opportuni sostegni sociali, sanitari ed economici può essere recuperata al suo ruolo. Per l'efficace svolgimento dell'affidamento familiare internazionale inoltre devono essere fissati alcuni punti fermi, magari chiaramente esplicitati in una norma di principio introduttiva. Lo Stato italiano prima dell'affidamento familiare e durante il suo svolgimento collabora con le autorità del Paese di origine del bambino attraverso una propria Autorità amministrativa centrale. Questa Autorità mantiene le relazioni con lo Stato di origine per autorizzare gli ingressi, per evitare sotterfugi, per soddisfare la giusta esigenza dello Stato di origine di sapere come va



l'affidamento di un suo cittadino e quindi per trovare le soluzioni quando l'affidamento debba essere superato con altre misure. A questa stessa A u t o r i t à potrebbero pervenire le segnalazioni di servizi e persone circa gli affidamenti. Gli affidatari hanno gli stessi doveri e facoltà (mantenere, istruire, educare, cura della salute per gli aspetti ordi-

nari, rapporti con le autorità scolastiche) degli affidatari interni, con l'estensione espressa all'affidamento internazionale in corso in Italia delle norme dell'affidamento interno consensuale. Lo Stato, nel determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali (art. 117, comma 2, lett. m della Costituzione) dispone che le Regioni, che hanno competenza generale per l'assistenza (art. 117, comma 4, Costituzione), verifichino la capacità degli affidatari e - una volta che il bambino è venuto in Italia assicurino la vigilanza e il sostegno come per l'affidamento familiare interno. Su altri punti è necessario aprire un confronto. Anzitutto, quando l'affidamento familiare internazionale avviene nello Stato di origine per un bambino che risiede ancora lì, a procedervi e ad autorizzarlo deve essere l'autorità competente di quello Stato. Abbiamo però, nel panorama internazionale, degli Stati che non conoscono l'istituto giuridico dell'affidamento familiare e, in questi casi, occorrono degli accordi per prevedere una valutazione e un consenso di organi pubblici sul fatto che il minore possa andare in affidamento familiare in Italia presso una famiglia italiana. Appare perciò impensabile, anche per i rischi che si crei un mercato sotterraneo dei bambini, che i genitori stranieri possano procedere direttamente all'affidamento familiare prestando il loro consenso dinanzi agli uffici consolari italiani all'estero. Quali organi devono presiedere e vigilare alla gestione dell'affidamento familiare internazionale in Italia? È necessario prevedere una Autorità amministrativa centrale e, in qualche caso, può occorrere l'intervento di un giudice, ma la gestione deve essere soprattutto sociale. L'affidamento familiare interno è un fatto sociale (e solo accessoriamente quando manchi il consenso dei genitori -un fatto giudiziario); e anche l'affidamento familiare internazionale deve essere tracciato come un fatto sociale, dove il livello giudiziario entra in gioco solo nei momenti della tutela.[....] Non è compito dei Tribunali per i minorenni o del giudice tutelare gestire direttamente gli affidamenti familiari o vigilare sul loro svolgimento mentre i servizi degli enti locali sono già cresciuti e maturi per farlo autonomamente; e solo per assicurare i diritti del minore deve riemergere la giurisdizione con la funzione propria di terzietà. Inoltre, se l'intervento del Tribunale per i minorenni prima e dopo l'adozione internazionale è una anomalia italiana che la complica con scarsa utilità, qui si allargherebbe tale intervento all'affidamento internazionale con un effetto di burocratizzazione delle procedure nel passaggio di atti fra servizi, Tribunale e Autorità centrale che autorizza gli ingressi e di ripetizione delle valutazioni. Infine, i Tribunali per i minorenni e i giudici tutelari sono già oberati da troppo lavoro e aggiungendo loro altre attività improprie che non potrebbero svolgere per un paradosso le si renderebbe solo formali. Va anche disciplinato il raccordo fra affidamento familiare internazionale ed adozione internazionale, quando successivamente maturi una condizione definitiva di distacco del bambino dalla famiglia di origine e appaia opportuno che egli rimanga stabilmente nella famiglia affidataria. È indubbio che l'affidamento familiare internazionale non deve diventare, accanto ai soggiorni solidaristici, un secondo canale di accaparramento dei bambini (non restituiti alla scadenza dell'affidamento) per l'adozione. E tuttavia non basta proibire l'adozione a chi ha un bambino in affidamento, perché il bambino può avere bisogno, quando è abbandonato, proprio della accoglienza da parte di quella famiglia con cui ha già un legame. La questione vera è che ogni decisione su eventuali percorsi adottivi deve essere presa solo dalle autorità del Paese di origine, con la collaborazione dell'autorità centrale italiana.[....]

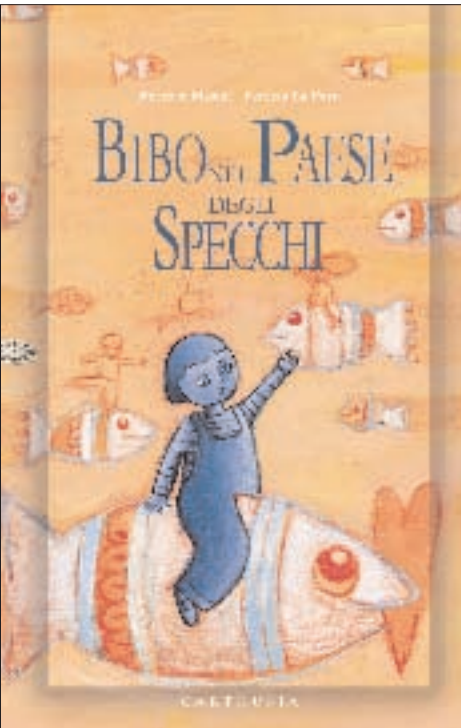
tratto da: <http://www.arcaservigliano.it/>

Piercarlo Pazé

Già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino

La presenza di bambini e ragazzi adottati da famiglie italiane sta diventando una realtà discretamente diffusa ed in costante aumento e l'attenzione si è focalizzata sull'interrogativo riguardante l'adozione internazionale come possibile fattore di rischio per lo sviluppo e per l'adattamento del bambino nel nuovo paese. Al momento dell'inserimento nella nuova famiglia, i genitori si trovano, infatti, spesso di fronte un bambino doppiamente traumatizzato a causa della perdita delle proprie figure d'attaccamento primarie e, in secondo luogo, anche delle proprie radici sociali e culturali, perdite che lo pongono di fronte a una notevole sofferenza e a difficoltà d'adattamento. Nelle adozioni internazionali, come in quelle nazionali d'altronde, è possibile incontrare diversi ostacoli che rendono difficile e complessa la costruzione del legame adottivo, il cui esito non sempre è positivo, con la messa in gioco di molteplici dinamiche e sfide per tutti i protagonisti coinvolti: il bambino adottato, la famiglia naturale che a volte reclama il figlio pur avendolo abbandonato, la famiglia adottiva che fatica a trovare un equilibrio ed infine i Servizi coinvolti, che devono gestire situazioni complesse, cariche di emozioni.

A fronte di queste difficoltà è nata la



“Carta dei Diritti del Bambino Adottato” promossa dalla Provincia di Milano e presentata in novembre con l'intento di favorire la riflessione e le scelte di chi deve operare, in questo campo, nell'esclusivo interesse del bambino.

Si tratta di 10 punti così declinati:

- 1) Ho diritto a crescere sicuro e protetto nella mia famiglia
 - 2) I miei genitori devono essere aiutati se sono in difficoltà. Se non ce la fanno a crescermi, io ho il diritto a vivere la mia vita con genitori adottivi
 - 3) Ho diritto ad essere ascoltato, capito e aiutato da adulti capaci di cercare i genitori giusti per me, prima di tutto nel mio paese
 - 4) Ho diritto a vivere in un posto sicuro e ad essere preparato ai cambiamenti, pochi e solo se necessari. Tutti devono tener conto delle emozioni e dei pensieri che esprimo, e devono spiegarmi con parole chiare cosa mi sta succedendo
 - 5) Ho diritto ad avere un tempo giusto per lasciare le persone che conosco e per fidarmi dei nuovi genitori
 - 6) Ho diritto a tenere il mio nome, a conoscere la verità sulla mia storia e sull'adozione, ad essere aiutato a stare con gli altri
 - 7) Ho diritto ad avere nuovi genitori preparati ad amarmi e a crescermi come figlio
 - 8) La nostra famiglia adottiva deve essere aiutata nella nuova vita ed essere accolta da tutti
 - 9) A scuola tutti dovranno rispettare la mia storia e darmi il tempo che mi serve per crescere e per imparare
 - 10) Posso continuare a incontrarmi con i miei famigliari se ne ho bisogno e se anche loro sono d'accordo. Quando sarò grande potrò chiedere di sapere chi sono i genitori che mi hanno fatto nascere.
- Per rispondere a questi bisogni e soprattutto avere uno strumento a misura di bambino, è nato un progetto dalla stretta collaborazione fra Carthusia Editori, CIAI Centro Italiano di aiuto all'Infanzia, e Provincia di Milano. Si tratta di un bellissimo libro dal titolo “Bibo nel Paese degli Specchi” che s’inserisce in una collana “Ho bisogno di una storia” nata proprio per dare risposte, spiegare, consolare,

rassicurare attraverso libri di grande formato e illustrazioni di ampio respiro. La storia parla col linguaggio del bambino, ne assume il suo punto di vista e cerca di guardare alle cose dalla sua altezza. La trama affronta i nodi emotivi forti dell'adozione, parla di accoglienza e di incontro tra due realtà e culture che possono essere anche molto distanti, delle fatiche e delle difficoltà del bambino ma anche dei genitori. È una storia con tante illustrazioni da leggere insieme, il genitore a voce alta, il bambino seguendo le immagini, e poi rileggere, lasciar lì e riprendere, ma anche guardare da soli. Siccome ripercorre, pur nel tono vagamente surreale di una storia, tutte le tappe che hanno portato un bambino adottivo a essere dov'è ora, è un cammino delicato; la storia servirà proprio a ridisegnarle, queste tappe, una a una, a confrontare le vicende di Bibò con le proprie. Da dove vengo? Chi sono i miei genitori biologici? Perché hanno rinunciato a me? Perché chi mi ha fatto nascere non mi ha tenuto con sé? Quanto valgo allora io, che non sono stato tenuto? È un libro che mette voglia di parlarne: del libro stesso, e di tutto quello che ci sta dietro, e di quanto sia vicino o lontano, simile o dissimile dalla propria esperienza. Un libro per riconoscersi, per valorizzare le differenze ma soprattutto per costruire una storia familiare comune e condivisa. Oltre ai bambini e ai loro genitori il libro è dedicato a quei professionisti del mondo dei servizi e della scuola che quotidianamente si confrontano con questi temi e sono accanto alle famiglie. Le difficoltà della vita sono infatti inevitabili, fanno parte dell'esperienza umana, ma possono essere affrontate e gli ostacoli superati, proprio come accade a Bibò e ai suoi genitori, se accompagnati da operatori in cui possono riporre la loro fiducia e se ci sono strumenti adatti che sappiano parlare al cuore.

Cristina Castelli

Professore ordinario di psicologia.

Direttore del CROSS (Centro ricerca

orientamento sviluppo

scolastico-professionale).

Università Cattolica Milano

LIBROTECA COMUNALE IL SETTIMO CIELO



presso la scuola materna M. Immacolata, via Roma 7 Monfalcone. Per informazioni 0481494361

La mia famiglia



Ogni anno un gruppo sempre più nutrito di persone si mette in gioco gratuitamente dedicando gran parte del proprio tempo per promuovere una nuova cultura della solidarietà ma anche e soprattutto dell'attenzione e del rispetto.



Da questo entusiasmo è nato SocialNews, un mensile basato esclusivamente sul volontariato



di persone che con la loro preparazione rendono possibile la realizzazione di un prodotto altamente professionale.



Come ogni anno vogliamo ringraziare tutti gli autori che senza nulla in cambio hanno fornito i loro lavori, tutta la redazione ed i collaboratori che gratuitamente da anni dedicano gran parte del loro tempo e in particolare Davide Bordon, il Comune di Cividale, Annapaola e Fabio Baccara, Alessandra Guerra, gli infermieri dell'Ospedale di Cividale e la Regione Friuli Venezia Giulia che hanno permesso di sostenere i costi di stampa. **Buon Natale e felice 2008 a tutti i nostri lettori.**

